

Introduzione

La tutela dell'incolumità pubblica. Profili storici, sistematici e critici

Sommario

1. «Le necessità della vita moderna»: invenzione e sviluppo dei delitti di comune pericolo. – 2. La tutela dell'incolumità pubblica tra codice e discipline settoriali della sicurezza. – 2.1. La tutela “intra codicem” e il rapporto tra incolumità pubblica e beni individuali. – 2.2. La tutela “extra codicem”. – 2.3. Incremento del ricorso ai reati contro l'incolumità pubblica. – 3. La deformazione della tipicità e dei criteri di imputazione dell'evento (di pericolo) nel diritto vivente. – 4. La sistematica e le classificazioni del codice Rocco: i delitti contro l'incolumità pubblica del Titolo VI. – 4.1. I criteri di classificazione utilizzati e le loro criticità. – 4.2. Le diverse tipologie di disastro. – 4.3. Indeterminatezza quantitativa o qualitativa del pericolo? – 4.4. La struttura oggettiva delle singole fattispecie: reati di evento o di mera condotta; di pericolo presunto, astratto o concreto. – 5. Le modifiche subite dal Titolo VI nel corso del tempo. – 6. Le contravvenzioni di polizia concernenti l'incolumità pubblica. – 7. Prospettive di riforma (cenni). – 8. Una mappa del volume. – *Bibliografia.*

1. «Le necessità della vita moderna»: invenzione e sviluppo dei delitti di comune pericolo.

L'*invenzione dei reati di “pericolo comune”* o contro l'incolumità pubblica [cfr. ALESSANDRI, 131] ha storicamente comportato un cambio di paradigma nella protezione penale dei beni personali. Alla classica tutela individuale ne è stata affiancata una “preventiva”, collocata nella dimensione super-individuale e collettiva, mediante estensione della rilevanza dello spettro offensivo a situazioni “anticipate” che rappresentano una minaccia verso un numero indefinito di possibili vittime. Dal nucleo originario di incriminazioni “classiche” – che ha il suo archetipo nell'incendio e in altri sparuti fatti riguardanti lo scatenamento di forze della natura – è venuta consolidandosi, «a partire dall'esperienza giuridica del **tardo diritto comune**», questa «nuova categoria di reati, incentrata sul pericolo comune, ossia sulla causazione di un evento dannoso suscettibile di mettere a repentaglio la vita, l'incolumità fisica, la salute (e il

patrimonio) di una pluralità indeterminata di persone» [(e) GARGANI, 571]. In seguito – per lo meno nel nostro ordinamento, oltre che in quello germanico – il loro numero è andato progressivamente crescendo in funzione dei “nuovi pericoli” derivanti dallo sviluppo sociale, economico, tecnologico, industriale.

Ottime sintesi degli sviluppi storici, ad es., in: (b) ARDIZZONE, 361-363; CADOPPI, VENEZIANI, 201-203; (b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3329; (b) DONINI, 202 ss.; (e) GARGANI, 571 ss.; TORDINI CAGLI, 324. Per maggiori approfondimenti: (a) CORBETTA, 3 ss.; e, in part., (a) GARGANI, 3 ss., 31 ss., 51 ss.

«Le necessità della vita moderna, pulsante di sempre nuove attività, hanno suggerito il completamento di alcune previsioni delittuose già contenute nel Codice in vigore, con riferimento ad oggetti attinenti all'economia commerciale e industriale dei tempi»: in questi precisi termini veniva espressa, nel 1929, nella *Relazione del Guardasigilli sul progetto di codice penale* [II, 211], l'esigenza di ammodernamento dei reati contro l'incolumità pubblica già presenti nel **codice Zanardelli**.

Quest'ultimo, invero, aveva rappresentato un sicuro momento di svolta dal punto di vista sistematico, dando finalmente collocazione unitaria – nel Titolo VII del Libro II, agli articoli da 300 a 330 – a fattispecie che, nelle codificazioni precedenti, si trovavano per lo più disseminate tra i reati contro il patrimonio, oltre che in quelli contro la persona e contro la sanità.

Come si osservava nella letteratura degli anni Trenta del secolo scorso a proposito della scelta maturata già all'epoca del primo codice unitario di compendiare l'intera materia in **un titolo ad hoc**, l'idea dominante nelle disposizioni concernenti i delitti contro la pubblica incolumità, che ne spiega il raggruppamento, «è la potenza espansiva del nocimento che è loro insito, per cui gli effetti che ne seguono o possono seguire assumono le proporzioni di un disastro, di una calamità, di un infortunio pubblico». Fatti, insomma, in cui l'effetto (anche soltanto potenziale) «trascende la singola persona o la singola cosa eventualmente insidiata o colpita e attenta alla sicurezza di un numero indeterminato di persone o di cose» [NOVELLI, PAOLI, NOSEDA, 993]. È in questo senso che tali illeciti si indicano tradizionalmente come «**delitti vaghi o vaganti**» [ANTOLISEI, 6]. Scartata la denominazione formale di delitti contro la “**pubblica tranquillità**” e la “**pubblica sanità**” – che pure vantava ascendenze prestigiosissime [CARRARA, 147,156 s., anche sulla scorta del Carmignani], ma era connotata da accenti spiccatamente emozionali e soggettivi [(b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3331] –, fin dal codice Zanardelli prevalse l'intitolazione di “delitti contro l'incolumità pubblica”, in quanto legata alla sicurezza in senso “obiettivo” dei consociati. Neppure fu accolta l'intitolazione – di diretta derivazione germanica – di “delitti di *comune pericolo*”, quale denominazione categoriale del Titolo VII del codice del 1889 [benché essa figurasse, poi, nel Capo I: «Del l'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di comune pericolo»]; e ciò in coerenza con il criterio di classificazione della parte speciale, incentrato non sugli effetti della condotta criminosa, ma sui beni giuridici offesi [cfr., nuovamente, NOVELLI, PAOLI, NOSEDA, 993].

Nel passaggio dal codice unitario ottocentesco al codice Rocco – oltre all'ampliamento del numero di fattispecie, finalizzato, nelle intenzioni del legislatore storico, al «completamento» della tutela – si registra, altresì, un processo di affinamento delle nozioni, complementari, di **incolumità pubblica** (con riguardo al bene tutelato) e di **pericolo comune** (in relazione alle modalità offensive).

In entrambe le codificazioni si tratta di fatti – concernenti lo scatenamento o il mancato controllo delle forze della *physis* (φύσις) o di quelle collegate a diverse ap-

plicazioni della *technè* (τέχνη) – dotati di potenzialità lesiva generalizzata e indomabile, perché diretta in maniera diffusiva verso una collettività di persone indeterminate: così come, del resto, negli antesignani *incendium*, *ruina*, *naufragium*, rottura degli argini.

Applicata ai pericoli ai quali sono esposti le persone, la distinzione tra *physis* e *technè* – cioè, in senso aristotelico, tra ciò che è *opera della natura* e ciò che invece è *opera dell'uomo* [cfr. ABBAGNANO, 740] – può essere assunta in generale, lasciando impregiudicata la questione di quanto “fattore umano” sia isolabile anche nella più “naturale” delle calamità, con riferimento ai fattori antropici che possono condizionarne l'*hic et nunc* dello sviluppo, e senza contare le eventuali responsabilità omissive collegabili al mancato impedimento del disastro o al mancato apprestamento, da parte delle autorità (di protezione civile), dei mezzi di soccorso e salvataggio agli individui esposti o alle popolazioni colpite.

Il codice Zanardelli, però, restava pur sempre legato a una nozione “ampia” o “spuria” di *comune pericolo*, benché coerente con quella “originaria” di matrice tedesca, in quanto comprensiva anche di fatti – come l'incendio di un edificio disabitato o di una piantagione – che ben possono riguardare soltanto le cose, oppure promiscuamente le cose e le persone [Relazione del Guardasigilli sul progetto di codice penale, 1929, II, 212, citando la Relazione al Re, presentata in occasione del Progetto del codice Zanardelli].

Per contro, nel **codice Rocco**, come precisava la Relazione del 1929:

«la nozione di incolumità pubblica è assunta nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone, e, perciò, solo i fatti, che possono esporre a pericolo un numero indeterminato di persone. Del danno o del pericolo alle cose si tien conto solo in quanto da esso possa sorgere un pericolo per la vita e per l'integrità delle persone» [Relazione del Guardasigilli, 212, enfasi aggiunta].

Così, nel “nuovo” codice, la tutela dell'incolumità pubblica si ritrova **affrancata dai profili patrimonialistici**: profili che l'avevano fin lì caratterizzata mercé l'estensione (per vero originaria) del suo dominio lessicale anche alle ipotesi di solo danneggiamento di cose materiali, purché caratterizzato dalla diffusività del pericolo e dall'indeterminatezza delle persone offese. Il pericolo comune, nella nozione fatta propria dall'attuale Titolo VI, riguarda, invece, soltanto *reati di danno (a cose o persone) qualificato dal pericolo per le persone* [cfr., su tutti, (a) GARGANI, 16, 396 ss. e *passim*; (b) GARGANI, 169 ss.].

Dal punto di vista dei **profili etimologici**, sembra che “incolumità” derivi dalla parola latina *columna*, con la quale si indicava il sostegno delle case che minacciavano rovina: “in-columa” sarebbe, perciò, l'edificio senza sostegno, e quindi sicuro perché non bisognoso di puntelli e, per estensione, l'*edificio sociale* in cui consiste, a mo' di metafora, la collettività dei consociati, la quale può dirsi incoluma quando è scevra da esiziali pericoli [(a) BATTAGLINI, BRUNO, 543, riferendosi alla Relazione sul Progetto del 1887, n. CXC]. Ma secondo altre ricostruzioni etimologiche, “incoluma”, dal lat. *incolumis*, sarebbe composto di *in-* e di un tema affine a quello di *calamitas* (disgrazia); oppure deriverebbe dal greco *kolos*: troncato, mutilato, quindi “non mutilato”. Quale che sia l'etimo (prossimo o remoto) più probabile, l'incolumità richiama, in ogni caso, la salvaguardia sicura e integrale della salute: «*incolumitas est salutis rata atque integra conservatio*» [così CICERONE, *De inventione*, libro II, LVI, 169; il passo è riportato spesso nelle opere sul

tema, ma nella variante con “*tuta*” al posto di “*rata*”). L’incolumità della città e dei cittadini è utilizzata altresì, per restare alle fonti ciceroniane, con riferimento alle minacce di incendio arretrate dai partecipi alla congiura di Catilina: «*et urbem et cives integros incolumesque servari*» [CICERONE, *Oratio in L. Catilinam tertia*, 25; cfr. *Relazione sul Progetto del 1887*, n. CXC, poi ripresa da (a) BATTAGLINI, BRUNO, 543; MANZINI, 243].

Per la verità, a prescindere dagli aspetti più strettamente etimologici, a voler essere davvero rigorosi **dal punto di vista filologico** – privilegiando il criterio dell’uso del lemma “pericolo comune” nelle codificazioni storiche – le cose starebbero diversamente da quanto preteso nella *Relazione del Guardasigilli* del 1929.

Il (parallelo) concetto di **Gemeingefahr**, di elaborazione germanica e traducibile con “comune pericolo”, sembra sia affiorato dapprima in dottrina a partire dal XVII sec., per poi riversarsi nella codificazione prussiana del 1794. L’*Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten* prevedeva, infatti, una classe di danneggiamenti con pericolo comune («*von Beschädigungen mit gemeiner Gefahr*»): «un modello di incriminazione in varia guisa recepito dai codici degli Stati tedeschi nella prima metà del secolo XIX»; quindi «trasposto nel 1851 nel codice unitario» tedesco [(e) GARGANI, 572]; e successivamente replicato, nel 1889, nel primo codice unitario italiano [per questi complessi sviluppi storici, sul piano dottrinale e delle codificazioni, fondamentale (a) GARGANI, 3-83, anche per i necessari riferimenti].

La nozione di “pericolo comune”, nella sua accezione originaria (e, quindi, nel suo *preciso significato filologico*), riguardava – non «solo i fatti, che possono esporre a pericolo un numero indeterminato di persone» [così, invece, la *Relazione del Guardasigilli*, 212, con riferimento alla parallela nozione di incolumità pubblica], bensì – un *danneggiamento con pericolo comune*: dunque, un pregiudizio a “multi-direzionalità offensiva”, potenzialmente proiettato, in maniera indistinta (“vagante”), verso il patrimonio, la vita, l’integrità fisica e la salute di una generalità indefinita di persone [(b) ARDIZZONE, 362].

Anche nei **codici italiani pre-unitari**, che pure non conoscevano ancora una specifica *sedes materiae* per la tutela dell’incolumità pubblica, le fattispecie di incendio e quelle analoghe, oggi contenute nel Titolo VI del codice vigente, trovavano prevalente collocazione tra i *reati contro il patrimonio* – ma anche, talora, contro la vita e contro la sanità – mediante incriminazioni che implicavano una sovrapposizione tra l’offesa ai beni materiali e l’offesa ai beni personali dell’integrità fisica e della salute [approfondimenti in (a) GARGANI, 31 ss.].

È soltanto con la **codificazione fascista** che il concetto di comune pericolo, allontanandosi dal significato originario (e filologico), si estrania dagli aspetti patrimonialistici, per assumere, anche per questa via, una più marcata **connotazione pubblicistica**, in coerenza, d’altronde, con l’*organizzazione discendente* impressa alla parte speciale del codice Rocco [TORDINI CAGLI, 326].

La “pubblicizzazione” dell’incolumità realizzata nel Titolo VI non sembra però frutto esclusivo dell’impostazione ideologica propria del legislatore dell’epoca, pure ben visibile nell’ordinamento complessivo dei titoli della parte speciale. La perdita in termini di “afferrabilità” conseguente alla “collettivizzazione” (anche) dei beni personali – sintomo di un diritto penale che si allontana dal modello “classico”, per sperimentare e poi consolidare più “moderne” forme di diritto penale della prevenzione e del pericolo – non pare ascrivibile necessariamente a un *diritto penale post-*

liberale [così, invece, ad es., (e) GARGANI, 573]: per lo meno se si pone mente al fatto che i delitti contro l'incolumità pubblica, posti a salvaguardia delle complessive condizioni di sicurezza della collettività, trovano una loro prima formalizzazione, già "compiuta" sul piano sistematico – benché, come visto, ancora "spuria" sul versante teleologico (ma non su quello filologico) –, proprio nel codice (liberale) ottocentesco.

2. La tutela dell'incolumità pubblica tra codice e discipline settoriali della sicurezza.

2.1. La tutela "intra codicem" e il rapporto tra incolumità pubblica e beni individuali. – Al di là dell'affrancamento della tutela dai profili patrimonialistici, prodotto dell'evoluzione novecentesca della categoria, può ritenersi che emerga invece sin dalle origini una duplice caratterizzazione – ancor oggi riconoscibile – nei delitti di comune pericolo o contro l'incolumità pubblica: (i) la **connotazione superindividuale del bene giuridico**, trattandosi di pregiudizi rivolti verso vita, integrità fisica e salute di una indeterminata generalità di consociati-potenziali-vittime; (ii) la **connotazione diffusiva del pericolo**, vale a dire «la potenza espansiva del nocumento» [per citare la *Relazione al Re sul codice penale del 1889*, n. XCVIII] o, in altre parole, la indefinita propagabilità degli effetti dannosi potenziali [cfr. (b) ARDIZZONE, 365]. Il primo connotato si collega più direttamente alla nozione di incolumità pubblica, riferibile al bene giuridico; laddove il secondo richiama piuttosto le modalità dell'offesa tipiche del comune pericolo. In questo senso, i due concetti – incolumità pubblica e comune pericolo – si palesano fortemente connessi, rivelando, per conseguenza, la tecnica di tutela utilizzabile.

L'incolumità pubblica «consiste nel complesso delle condizioni, garantite dall'ordine giuridico, necessarie per la sicurezza della vita, dell'integrità fisica e della sanità, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente dal riferimento a determinate persone». A venire in rilievo sono quindi fatti che «trascendono i singoli colpiti o insidiati, in quanto si propagano o possono propagarsi a un numero rilevante e indeterminato di individui, pregiudicando o minacciando la sicurezza della convivenza sociale». Ne consegue che è appunto questo duplice «criterio di collettività e di indeterminatezza, riferito alle persone, che distingue i "delitti contro la pubblica incolumità", da quelli contro la persona e da determinati delitti contro l'industria e il commercio o contro il patrimonio» [MANZINI, 243 s.].

Il ricorso a **tecniche di anticipazione della tutela**, con riferimento a una pluralità indeterminata di persone, trovava e trova la sua giustificazione nel rango primario dei "beni finali" esposti ai rischi innescati dalle «necessità della vita moderna, pulsante di sempre nuove attività», così come evocate nella già menzionata *Relazione del Guardasigilli* del 1929. L'*anticipazione* della tutela, ossia l'*arretramento* della rilevanza penale a situazioni prodromiche rispetto al verificarsi di eventi di morte o lesioni a danno di persone determinate, costituisce una *forma avanzata*, oltre che *strumentale*, di protezione dei beni vita, integrità fisica e salute (già) nella loro dimensione collettiva. Nel codice, tali situazioni trovano una considerazione differenziata e diversamente modulata sul piano della struttura offensiva: anzitutto, per

mezzo dei **delitti (dolosi e colposi) contro l'incolumità pubblica**, collocati nel Titolo VI del Libro II, agli artt. 422-452; ma altresì mediante le **contravvenzioni di polizia concernenti l'incolumità pubblica**, collocate nel Libro III, agli artt. 672 ss. [*infra*, § 6], le quali tipicizzano situazioni di pericolo ritenute meno gravi e meno prossime alla possibilità di danno effettivo.

La **legittimazione costituzionale** dell'incolumità pubblica è solitamente ricondotta alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, non solo come singolo, ma altresì nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.). Il riferimento va all'art. 32 per quanto concerne in particolare la salute pubblica, che è tutelata non soltanto come fondamentale diritto dell'individuo, ma anche quale interesse della collettività. La Carta contiene perciò due appigli testuali potenzialmente idonei a giustificare la tutela penale dei beni primari anche nella loro proiezione sovraindividuale [(b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3344]. Le criticità possono poi riguardare la effettiva formulazione delle singole fattispecie, con precipuo riferimento alla legittimità delle modalità di anticipazione della tutela concretamente utilizzate.

Tra le **tecniche di anticipazione** della tutela utilizzate nel Titolo VI, quella del pericolo svolge un ruolo eminente: tanto che «il settore in esame rappresenta il banco di prova delle teorizzazioni di parte generale in tema di pericolo concreto, astratto, o presunto» [CADOPPI, VENEZIANI, 210]. Ma, in effetti, sono qui dispiegate tutte le strategie di anticipazione: non mancano, infatti, figure di attentato, ipotesi corrispondenti ad atti meramente preparatori (fabbricazione, detenzione), reati a dolo specifico [(b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3337; TORDINI, CAGLI, 330].

Rispetto ai **delitti contro la persona** a spettro offensivo individualistico, collocati nel Titolo XII (omicidio e lesioni, consumati e tentati, dolosi e colposi), quelli contro l'incolumità pubblica sono destinati, tendenzialmente, a porsi in rapporto di concorso (formale) di reati. Fanno eccezione le ipotesi – oggi punite con l'ergastolo – in cui la relazione è invece di “assorbimento”, secondo le movenze del concorso apparente di norme: così per le ipotesi “mortifere” di strage (art. 422), epidemia (art. 438) e avvelenamento (art. 439) [cfr. (e) GARGANI, 577]. Inoltre, con riferimento alla **tutela della proprietà**, deve considerarsi che la definizione dei delitti contro l'incolumità pubblica come “reati di danno qualificato dal pericolo” (alle persone), deriva anche dalla constatazione che il pericolo collettivo passa necessariamente «attraverso la modificazione materiale di cose». Ne consegue «che il delitto contro l'incolumità pubblica si configuri come un reato complesso, in cui l'offesa patrimoniale risulta assorbita nella violazione del diritto superindividuale, in quanto obbiettivamente strumentale alla produzione del pericolo di rango collettivo» [(e) GARGANI, 575].

Il lento processo di emancipazione dai profili patrimonialistici e il successivo avvento della orientazione “personalistica” impressa dalla Costituzione repubblicana pongono da sempre la questione della qualificazione dell'incolumità (e salute) pubblica come un *bene qualitativamente autonomo* oppure, in alternativa, come una *mera espressione di sintesi* che comprende la vita e l'integrità fisica di soggetti concreti ancorché preventivamente non determinabili [per una chiara rappresentazione della questione, (b) ARDIZZONE, 366 s.; TORDINI, CAGLI, 326 ss.].

Secondo la prima e più tradizionale lettura [ROCCO, 599 s.; MANZINI, 243] – che trova conferme in una parte della dottrina successiva [cfr. CADOPPI, VENEZIANI, 205-207] – l'incolumità pubblica andrebbe intesa come un **bene autonomo e qualitativamente diverso** da quelli individuali “corrispondenti” (vita e integrità fisica delle singole persone) e coincidente con l'interesse “istituzionale” (pubblico)

alla sicurezza della collettività (di tutti e di ciascuno). Ne deriverebbe «una valutazione unitaria e “massificata” delle posizioni delle singole vittime potenziali, che di fronte ai delitti contro la pubblica incolumità appaiono indifferenziate, prive di individualità e fungibili» [(b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3333]. Una variante di questa prima interpretazione consiste nell'attribuire ai delitti contro la pubblica incolumità **natura plurioffensiva**, orientando la tutela sia verso l'interesse generale all'incolumità collettiva sia in direzione dei sottostanti beni personali dei singoli individui [ANTOLISEI, 7].

In senso critico verso queste più tradizionali letture, si è ritenuto che le stesse risolvano in definitiva l'incolumità pubblica in un concetto astratto di “sicurezza collettiva”, privo del riferimento a un bene concretamente afferrabile. Si tratterebbe, invece, di un **bene solo apparentemente autonomo**, definito piuttosto in funzione della **particolare tecnica di tutela** adottata, quella del pericolo comune [sulla caratterizzazione dell'indeterminatezza (quantitativa o qualitativa) del pericolo comune, *infra*, § 4.3].

In questa seconda lettura, l'incolumità pubblica è nozione di sintesi riguardante la proiezione superindividuale dei concreti beni individuali della generalità dei consociati [(a) CORBETTA, 15 ss.]. Il singolo individuo è qui «protetto quale membro indifferenziato della collettività». Ne deriva che la autonomia concettuale della nozione «è soltanto un riflesso della particolare *tecnica di tutela* adottata dal legislatore nel configurare le fattispecie incriminatrici in questione». Invero, «la tutela penale è accordata alla vita, all'integrità e alla salute come beni pur sempre pertinenti alla singola persona umana, ma anteriormente o comunque a prescindere dal loro individualizzarsi in uno o più soggetti determinati» [FIANDACA, MUSCO, 505 s.].

2.2. La tutela “extra codicem”. – Oltre che nel codice penale, mediante il bene di categoria dell'incolumità pubblica, forme di protezione maggiormente anticipata e ancora una volta “strumentali” alla preservazione dell'integrità personale sono realizzate attraverso numerosissime fattispecie “avamposto” di rilievo contravvenzionale (o amministrativo), assai più raramente delittuoso, collocate – con l'eccezione delle evocate contravvenzioni di polizia contenute nel Libro III – nella **legislazione complementare** variamente dedicata alla **tutela della sicurezza** nei diversi campi di attività: produzione e distribuzione alimentare, di medicinali e di prodotti in genere; sicurezza del lavoro; prevenzione di incidenti industriali; circolazione stradale e trasporti in genere, etc. [approfondimenti importanti in (b) DONINI, 201 ss.].

Si tratta di un (oramai ampio e difficilmente dominabile) *diritto penale della prevenzione dei rischi* per l'integrità e la salute delle persone – descrivibile, al contempo, come *causa ed effetto* dei noti processi di “decodificazione” e di creazione di sottosistemi conosciuti a partire dalla seconda metà del secolo scorso – al cui incremento, come si vedrà, non sono estranee, in certi settori, spinte sovranazionali.

Nella quasi totalità dei casi si è al cospetto di **apparati cautelari o disciplinari settoriali**, muniti di sanzioni spesso penali, solitamente riferibili a illeciti di mera condotta e di pericolo presunto (quando non di mero rischio), i cui contorni saranno tracciati – talora per cenni sommari, talaltra in maniera più approfondita – nei capitoli seguenti, allorché rivestano importanza nei

rapporti con i delitti del Titolo VI del Libro II o con le contravvenzioni di polizia concernenti l'incolumità pubblica contenute nel Libro III del codice vigente.

A voler richiamare soltanto i casi principali di rapporti tra reati del codice penale e discipline di settore, deve certamente farsi riferimento ai numerosissimi illeciti contravvenzionali (e amministrativi) che riguardano la disciplina della **salute e sicurezza sul lavoro** (d.lgs. n. 81/2008) [per approfondimenti, *infra*, Cap. X, in relazione agli artt. 437 e 451 c.p.]; a quelli in tema di **sicurezza degli alimenti** (in part., l. n. 283/1962) o di **alimenti geneticamente modificati** (in part., d.lgs. n. 70/2005) [che saranno trattati *infra*, Cap. XIV, a proposito dei delitti alimentari degli artt. 440, 442, 444, 452 c.p.]; agli illeciti amministrativi, contravvenzionali e persino delittuosi previsti dal **codice dei medicinali** (d.lgs. n. 219/2006) [richiami nel Cap. XV, dedicato ai delitti in materia di farmaci e prodotti sanitari: artt. 440, comma 3, 442, 443, 445, 452 c.p.]; agli illeciti amministrativi e contravvenzionali previsti dall'art. 112 del codice del consumo, con riferimento alla **sicurezza dei prodotti "in genere"** (d.lgs. n. 206/2005) [cenni nel Cap. XVI sulla contraffazione o adulterazione di "altre cose" (art. 441 c.p.)].

La fattispecie di disastro innominato (art. 434 c.p.) costituirà, poi, l'occasione per importanti digressioni riguardanti i rapporti (complessi) tra tutela dell'incolumità pubblica e **tutela dell'ambiente**, tanto con riferimento ai c.d. eco-delitti del Titolo VI-*bis* c.p., e in particolare al disastro ambientale, tanto in relazione alle contravvenzioni e agli illeciti amministrativi che assistono la disciplina relativa al controllo del **pericolo di "incidenti rilevanti"** connessi all'impiego industriale di sostanze pericolose (da ultimo, d.lgs. n. 105/2015, di attuazione della direttiva "Seveso-III") [Cap. VII].

L'esame della disciplina concernente gli organi (centrali e periferici) della **protezione civile** (d.lgs. n. 1/2018, c.d. codice della protezione civile) diverrà ineludibile per l'individuazione di obblighi e competenze in relazione alle calamità naturali e quindi alle fattispecie delittuose di inondazione, frana e valanga (artt. 426 s. c.p.) [Cap. III].

Riferimenti, a volte anche soltanto impliciti, alle discipline specifiche riguardanti la **sicurezza dei trasporti** saranno poi necessari a proposito dei delitti che tipizzano i disastri riguardanti i mezzi di trasporto (artt. 428-432 c.p.) [Cap. IV]: vengono in rilievo, in via soltanto esemplificativa, il codice della navigazione (con riferimento alle regole cautelari, alle differenziate posizioni di garanzia, alle fattispecie contravvenzionali e delittuose *ad hoc*); il d.lgs. n. 50/2019, di attuazione della direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie; nonché talune convenzioni internazionali.

Una trattazione specifica sarà infine dedicata, nell'ambito della contravvenzione di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), alla emissione di onde elettromagnetiche o **elettrosmog** (legge "quadro" n. 36/2001) [Cap. XVIII].

2.3. Incremento del ricorso ai reati contro l'incolumità pubblica. – Negli ultimi lustri si è assistito, a livello europeo e internazionale, «a un sostanziale **incremento della domanda di tutela penale** rispetto alle minacce per la vita e la salute umana potenzialmente derivanti da attività produttive, o comunque socialmente utili, che contrassegnano uno stadio avanzato di sviluppo delle società post-moderne» [GARGANI, ZIRULIA, CASTRONUOVO, 801 s., anche per un cenno agli obblighi di incriminazione di matrice UE o CEDU].

Questo *trend* conosce però differenziazioni nazionali significative, come emerge dalle indagini di **diritto comparato**. La tutela dell'incolumità pubblica mediante fattispecie di comune pericolo assai gravemente sanzionate è un modello rinvenibile nei sistemi giuridici continentali di matrice germanica e, soprattutto, in quello italiano, ma rifiutato, almeno nella sua connotazione categoriale, nella tradizione francese e in quelle di *common law* [(a) GARGANI, 433 ss.].

Non che tali diverse esperienze giuridiche non conoscano anche fattispecie dirette a incriminare forme di danneggiamento qualificato dal danno o dal pericolo per le persone, ma le stesse si collocano all'interno della logica della tutela patrimonialistica: così, ad es., il *code pénal*, con riferimento alle *destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes* (artt. da 322-5 a 322-11), inserite nel Libro III, dedicato ai "crimini e delitti contro i beni". Anche in tali contesti ordinamentali si rinvencono, comunque, discipline della sicurezza penalmente sanzionate nei diversi ambiti settoriali: così, nell'ordinamento francese, ad esempio, in una miriade di "codici" (*code de la consommation, de la santé publique, du travail, de la route*, etc.).

Per uno sguardo comparato sull'esperienza tedesca, spagnola, italiana, belga, lussemburghese e britannica, a partire dal processo di "giudiziarizzazione" penale osservato, nel corso del tempo, anche in Francia con riferimento – in via esemplificativa – ai disastri nei trasporti (pur sempre inquadri, però, mediante i delitti di omicidio e lesioni), LACROIX, STEINLÉ-FEUBACH, *passim*.

Deve anzitutto osservarsi come in ordinamenti giuridici diversi dal nostro, «l'arsenale penalistico risult[i] affiancato da importanti **strumenti di tutela a carattere extrapenale**», tanto mediante il (più) frequente ricorso a sanzioni amministrative, quanto e soprattutto sul fronte dei rimedi offerti alle vittime (categorie particolari di cittadini, o di lavoratori, o di consumatori): rimedi di stampo assicurativo; di natura indennitaria, finanziati con risorse pubbliche o private; di matrice risarcitoria, anche mediante *class actions*, là dove esistenti [GARGANI, ZIRULIA, CASTRONUOVO, 802].

L'esperienza italiana in tema di esposizione a rischi provenienti dallo svolgimento di attività pericolose è invece caratterizzata da un **massiccio ricorso al penale**, sia mediante i delitti (colposi) di omicidio e lesioni, sia utilizzando, negli ultimi tempi, i delitti contro l'incolumità pubblica, spesso contestati, questi ultimi, nella forma dolosa, da soli o unitamente ai primi. Dopo una lunga fase storica in cui le fattispecie contro l'incolumità pubblica sono state ignorate o sotto-utilizzate, la prassi giudiziaria – a far data dal disastro di Seveso del 1976 [BRICOLA, 75 ss.] e sebbene in maniera incostante – ne ha via via riscoperto l'esistenza, con riferimento a una serie ininterrotta di disastri "tecnologici" (industriali, sul lavoro, nei trasporti, infrastrutturali), di disastri collegati a calamità "naturali" o ad altri macro-eventi ricostruiti sotto forma di disastri "sanitari" e "ambientali".

Si rinvia, in particolare, ai Capitoli II (con riferimento all'incendio), III (inondazione, frana o valanga), IV (disastri nei trasporti), VII (disastro innominato), X (disastri sul lavoro), XIII (avvelenamento di acque o alimenti), XVII (disastri colposi in genere). Sui profili di multidirezionalità dei rischi, in direzione di cittadini-residenti, lavoratori, consumatori, ambiente, etc., sia consentito rinviare a (g) CASTRONUOVO, 375 ss.; con particolare riferimento all'avvelenamento, (f) CASTRONUOVO, 92 ss.

3. La deformazione della tipicità e dei criteri di imputazione dell'evento (di pericolo) nel diritto vivente.

Il ricorso sempre più significativo – nel contesto della protezione dei beni personali – a fattispecie di evento di danno o di pericolo (in questa seconda ipotesi, sotto forma di disastro) sembra collegato a due fattori riscontrabili nella prassi ap-

plicativa: la svalutazione del principio di legalità, mediante superamento dei limiti posti dalla tipicità delle singole incriminazioni [cfr. (e) GARGANI, 588 s.]; l'indebolimento del principio di personalità della responsabilità penale, mediante deformazione dei criteri di imputazione dell'evento-disastro.

Per un verso, si può osservare una preoccupante tendenza a **interpretazioni creative, analogiche o fondate su logiche "precauzionali"** che hanno interessato, in particolare, vicende di esposizione a sostanze patogene di lavoratori o cittadini e/o all'avvelenamento "oltre-soglia" di acque o alimenti, inquadrare come "disastri (ambientali e) sanitari" *interni ed esterni* a siti industriali, mediante ricorso agli artt. 434, 437, 439 c.p. [si vedano, rispettivamente, i Capitoli VII, X, XIII].

Per altro verso, questa tendenza ha generato un fenomeno, studiato dalla dottrina con accenti critici differenziati, di **deformazione prasseologica delle categorie dell'imputazione penale** [in generale, sul fenomeno, per tutti, (b) STELLA, 221 ss.]. Esiti di deformazione (o flessibilizzazione, o torsione) si osservano, infatti, nel nostro diritto vivente anche con riferimento a diversi momenti del percorso di ascrizione della responsabilità in casi di *evento* (per quanto qui interessa) *di disastro*, per lo più in contesti di attività *ab origine* lecite.

Le criticità, sotto forma di deformazioni dei criteri di imputazione dell'evento, possono riguardare, in via schematica:

i) l'identificazione della **forma commissiva o omissiva della condotta** – spesso, di fatto, anticipate – che si assume come causativa dell'evento di disastro;

ii) l'**individuazione dei "garanti"**, trattandosi per lo più di attività produttive di rischi in contesti organizzativi o comunque "relazionali", caratterizzati da una accentuata plurisoggettività sincronica o diacronica;

iii) l'accertamento del **nesso di causalità**, in situazioni contrassegnate da trame causali complesse, multifattoriali e di lunga latenza, difficilmente assimilabili ai tradizionali modelli deterministici e a dinamica etiologica tendenzialmente "lineare", "monofattoriale", spazialmente e temporalmente "immediata";

iv) l'accertamento dell'elemento psicologico del reato di pericolo, con l'effetto (incombente) di provocare una "confusione" concettuale tra i due "classici" criteri di imputazione soggettiva, in funzione di: a) una eccessiva normativizzazione del **dolo** in ambiti *ab origine* leciti e caratterizzati comunque da significativi statuti cautelari: una sorta di "dolo colposo" rispetto all'evento-disastro, che non sempre risulta davvero "voluto", neppure al cospetto di certe fattispecie del Titolo VI che sembrano ripetere schemi tipici dei delitti di attentato (si pensi alle contestazioni di disastro innominato "sanitario" riferibili a condotte collegate all'esercizio di attività produttive e nondimeno considerate come *dirette a cagionare l'altro disastro*); b) una altrettanto eccessiva oggettivizzazione della **colpa**, che tende inoltre a snaturare la sua struttura di giudizio *ex ante* secondo valutazioni affette dal senno di poi [per le analoghe "deformazioni" riguardanti gli eventi dannosi (omicidio e lesioni), nonché per i necessari riferimenti, volendo, CASTRONUOVO, CURI, TORDINI CAGLI, TORRE, VALENTINI, 315 ss.].

Si aggiunga che – in alcune costellazioni di casi rilevanti come cattiva gestione di calamità "naturali" (si pensi a inondazioni) oppure come rischi tecnologici o industriali (disastri ferroviari, aviatori, ambientali, sanitari, sul lavoro) – sembra svolgere un ruolo insidioso la **logica del capro espiatorio**, fondata in parte anche sull'immanenza della distorsione cognitiva più tipica: quell'*handsight bias* o, per l'appunto, *senno di poi* che ci fa vedere *ex post* come pre-vedibilissimi cose *ex ante* non pre-viste da alcuno [per una trattazione generale sulle questioni che affliggono l'utilizzo dello strumento penale nel contesto dei disastri tecnologici, CENTONZE, *passim*]. Una logica capace anche di generare **ansie di colpevolizzazione**, che replicano meccanismi sociali di

blaming, con il possibile esito di provocare «una ricerca spasmodica di responsabilità [penali], magari miopi nella comprensione delle cause sistemiche dei fenomeni avversi ed estremamente occhiute nell'additare capri espiatori individuali» [(b) FORTI, 92 s.]. Non estranea a tali fenomeni distorsivi è la percezione sociale di ogni grave evento avverso come prodotto di una qualche responsabilità penale di uno o più "garanti di turno" (di volta in volta, quando non tutti assieme, l'amministratore pubblico, il datore di lavoro, il tecnico, l'imprenditore...), come se fosse sempre inaccettabile la qualificazione del disastro in termini di "disgrazia" [per un'analisi penetrante dei processi di colpevolizzazione in casi di calamità naturali, COLETTI, *passim*]. Una possibile reazione indesiderata a tali processi di colpevolizzazione nei confronti dei soggetti che si muovono all'interno delle diverse agenzie (pubbliche o private) chiamate a gestire rischi catastrofici (attività produttive, ma anche di protezione civile) potrebbe essere rappresentata da eventuali **atteggiamenti di tipo "difensivistico"**, che ricalcherebbero i ben noti contegni di medicina difensiva, riproducendone gli effetti negativi sulla effettiva protezione dei beni primari coinvolti.

Se le tendenze a forzare i vincoli di tipicità attraverso l'estensione delle fattispecie di comune pericolo mediante violenza (artt. 437 e 434) al fine di coprire ipotesi di disastro ambientale e sanitario incidono negativamente sul **principio di legalità** [cfr. (f) DONINI, 864]; e se gli orientamenti in tema di avvelenamento inteso come mero superamento di valori-soglia affettano anche il **principio di offensività**; le descritte deformazioni dei criteri di imputazione penale dell'evento-disastro si traducono, invece, nella più benevola delle ipotesi, in un affievolimento sostanziale del **principio di personalità** della responsabilità penale, in entrambe le sue articolazioni: fatto proprio e colpevole (art. 27, comma 1, Cost.).

Si tratta, infatti, di situazioni capaci in vario modo di "stressare" il canone costituzionale di personalità della responsabilità penale, "sfibrando" elementi e istituti come le posizioni di garanzia, il rischio consentito, la cooperazione colposa, il principio di affidamento... In definitiva, il massivo ricorso allo strumento penalistico, a causa dei principi garantistici che lo caratterizzano, per un verso, rischia di compromettere il risultato atteso in termini di effettività di tutela (*in caso di esiti assolutori*); per altro verso, rischia di tradursi in soluzioni che deformano o violano i principi che presidiano una corretta criteriologia di attribuzione della responsabilità penale (*in caso di condanne*). Le criticità legate al preponderante ricorso alla tutela penale possono dunque individuarsi non solo sul piano della scarsa effettività di protezione per le "vittime" di disastri, che, al massimo, giungerebbe troppo tardi; ma anche su quello del mancato rispetto del principio di personalità, per via di un uso scorretto dei criteri d'imputazione quanto ad individuazione dei soggetti e accertamento del nesso di causalità e della colpevolezza.

4. **La sistematica e le classificazioni del codice Rocco: i delitti contro l'incolumità pubblica del Titolo VI.**

Il **Titolo VI** del Libro II del codice Rocco – rubricato «*Dei delitti contro l'incolumità pubblica*» – si articola in tre capi, dedicati, rispettivamente, ai *delitti (dolosi) di comune pericolo mediante violenza* (Capo I); ai *delitti (dolosi) di comune pericolo mediante frode* (Capo II); e ai *delitti colposi di comune pericolo* (Capo III).

Nel **Capo I** si ritrovano attualmente diciassette figure delittuose di *comune pericolo mediante violenza* (tutte dolose, con l'eccezione dell'incendio boschivo, che si connota, nel medesimo art. 423-bis, come doloso e colposo), nonché alcune altre disposizioni – variamente riferibili ai soli

delitti di incendio – in tema di circostanze aggravanti speciali (425), pene accessorie (423-ter) e confisca (424-*quater*) [cfr. (a) CORBETTA, 2].

Alla disposizione sul delitto di **strage** (422) – che può essere ritenuta una sorta di *norma iniziale... di chiusura* [(e) GARGANI, 585], riferibile genericamente a fatti di comune pericolo mediante violenza colorati dalla finalità di uccidere [Cap. I] – fanno seguito diverse tipologie di disastro, riconducibili, nel senso più lato e generico, allo scatenamento (o al mancato controllo) di forze della natura oppure all'utilizzo (o al mancato controllo) di mezzi tecnologici. Tra i disastri "naturali" (nell'ampio significato anzidetto) può essere compreso l'archetipo per eccellenza dei reati contro l'incolumità pubblica, rappresentato dai **delitti di incendio**: segnatamente, incendio di cosa altrui (423, comma 1) e di cosa propria (comma 2), danneggiamento seguito da incendio (424) e incendio boschivo (423-*bis*) [Cap. II]. A questi, sempre nel segno dello scatenamento di forze della natura, fanno seguito i delitti legati ad alcune **calamità "naturali"**: inondazione, frana o valanga (426) e danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (427) [Cap. III]. Particolare importanza, tra i disastri "tecnologici", rivestono i **disastri nei trasporti**: naufragio, sommersione o disastro aviatorio (428), danneggiamento seguito da naufragio, sommersione o disastro aviatorio (429), disastro ferroviario (430), pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (431), attentati alla sicurezza dei trasporti (432) [Cap. IV]. Seguono **altri disastri (o pericoli) "tecnologici"** (sempre in senso lato): attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni (433), attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari (433-*bis*) [Cap. V], crollo di costruzioni e altri disastri dolosi (434) [Capitoli VI e VII], rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni o disastri sul lavoro (437, comma 2) [Cap. X]. In realtà, l'ipotesi dell'art. 437, nella sua forma-base (co. 1), ha la struttura di una **fattispecie di mera condotta** (attiva o omissiva). È di mera condotta anche il delitto di sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da disastri o infortuni pubblici (436) [Cap. IX]. All'art. 435 si rinviene, invece, un'ipotesi di attentato all'incolumità pubblica, fondata su un contegno di mera condotta, ma **priva di ogni riferimento a un disastro**, non menzionato neppure come referente del pericolo comune: fabbricazione o detenzione di materie esplodenti [Cap. VIII; per le ipotesi di mera condotta del Titolo VI, in generale, PETRINI, 123, 127]. Lo stesso dicasi per il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi, originariamente inserito nel Titolo VI all'art. 434-*bis* – mediante utilizzo, ancor più sconcertante del solito, della decretazione di urgenza (d.l. n. 162/2022) – e poi ricollocato, in sede di conversione (legge n. 199/2022), tra i delitti contro il patrimonio (Titolo XIII, art. 633-*bis*): vista la effimera durata dell'art. 434-*bis*, le figure delittuose del Capo I restano, dunque, diciassette, benché al già dettagliatissimo novero di delitti contro l'incolumità pubblica vada ad aggiungersi quest'ultima – eufemisticamente: non esaltante – creazione legislativa [Cap. XI].

Seguendo un diverso profilo di classificazione, basato sulla struttura offensiva "prossima" o "mediata", nello stesso Capo I, talune delle **fattispecie di pericolo "diretto"** (incendio; inondazione, frana o valanga; naufragio, sommersione o disastro aviatorio; disastro ferroviario) sono affiancate da **fattispecie di pericolo "indiretto"**, strutturate in maniera tale da anticipare la rilevanza penale al pericolo di un pericolo, vale a dire a fatti di *danneggiamento* da cui derivi (con formulazione espressa) il *pericolo del disastro* o il *disastro* medesimo: danneggiamento seguito da (pericolo di incendio o da) incendio (424); danneggiamento seguito da pericolo di (o da) inondazione frana o valanga (427); danneggiamento seguito da pericolo di (o da) naufragio, sommersione o disastro aviatorio (429); danneggiamento seguito da pericolo di (o da) disastro ferroviario (431) [cfr. (a) CORBETTA, 24].

Come già accennato, il Capo I contiene anche figure che richiamano espressamente, sebbene in maniera differenziata, il modello dei **delitti di attentato**. Si deve qui prescindere dalle perplessità esegetiche che tale modello di reati "a consumazione anticipata" genera (anche) in rapporto a ognuna delle singole fattispecie contro l'incolumità pubblica, persino per quanto concerne le incertezze attorno alla loro classificazione o meno in tal senso [si rinvia ai rispettivi capitoli]. Basti qui ricordare che il richiamo è riscontrabile, in modo variabile, (i) soltanto nella denominazione della *rubrica legis*: è il caso del delitto di attentati alla sicurezza dei trasporti (432); (ii) tanto nella rubrica quanto nella formulazione del tipo: attentati alla sicurezza degli impianti (433), attentato

alla sicurezza delle installazioni nucleari (433-*bis*); (iii) soltanto nella formulazione del tipo: così nella strage, in relazione agli «atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità» (422), nel crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, là dove si richiede un «fatto diretto a cagionare il crollo ... o un altro disastro» (434), e, infine – come elemento del dolo specifico – nella fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, dove si fa riferimento «al fine di attentare alla pubblica incolumità» (435).

Quanto al **Capo II** del Titolo VI, lo stesso è popolato da otto figure dolose di delitti di *comune pericolo* (*mediante frode*) *contro la salute pubblica*, nonché da disposizioni complementari riguardanti la confisca obbligatoria (446) e le pene accessorie (448) [cfr. (a) CORBETTA, 2 s.]. Le prime due (gravissime) fattispecie sono configurate come **reati di evento di pericolo**, autentici “disastri sanitari”: la cagionata “epidemia” (438) [Cap. XII] e il cagionato “avvelenamento” di acque o sostanze destinate all'alimentazione (439) [Cap. XIII]. Presentano invece la struttura di **reati di mera condotta** le restanti fattispecie “mediante frode”, differenziate anche in funzione degli oggetti materiali che fanno da “veicolo” del pericolo comune: adulterazione o contraffazione di “sostanze alimentari” (440, commi 1 e 2) [Cap. XIV] o di “medicinali” (440, comma 3) [Cap. XV]; adulterazione o contraffazione di “altre cose” in danno della salute pubblica (441) [Capitoli XV e XVI]; commercio di sostanze alimentari o cose adulterate o contraffatte (442) [Capitoli XIV e XV]; commercio di sostanze alimentari nocive (444) [Cap. XIV]; commercio o somministrazione di medicinali guasti (443) e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica (445) [Cap. XV].

Nel **Capo III**, infine, albergano (quasi) tutte le *fattispecie colpose di comune pericolo* [per uno sguardo d'insieme, si rinvia al Cap. XVII]; ma le singole ipotesi colpose saranno già esaminate nei capitoli dedicati alle “corrispondenti” incriminazioni dolose; cfr., sin da adesso, (a) ARDIZZONE, 390; (a) CORBETTA, 3]. Va (infatti) eccettuato l'incendio boschivo colposo, che è invece direttamente previsto nel Capo I, ossia nel contesto dello stesso art. 423-*bis*, assieme alla corrispondente figura dolosa. Fa altresì eccezione la strage, ma per altre ragioni: è figura che presenta caratteri strutturali ostativi alla sua conversione in una fattispecie colposa [Cap. I].

Segnatamente, l'art. 449 (“**delitti colposi di danno**”), facendo uso della tecnica del rinvio, si salda *per relationem*, in maniera indiscriminata, con tutte le ipotesi di *evento di disastro* del Capo I, dando così vita ad altrettante figure di delitto colposo fondato sulla causazione ovvero – in presenza di una posizione di garanzia – sul mancato impedimento del rispettivo risultato disastroso. L'art. 450 (“**delitti colposi di pericolo**”), sempre *per relationem*, seleziona, in maniera “frammentaria”, soltanto talune tra le ipotesi di *pericolo di disastro* ritenute (dal legislatore) maggiormente pregiudizievoli, punendo chiunque, con la propria azione o omissione, faccia colposamente sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio o di una sommersione (ma il catalogo non sembra razionalmente fondato: incomprendibile, ad es., l'esclusione del pericolo di disastro aviatorio). Fa invece “storia a sé” l'art. 451: dedicato alla “**omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni**”, si ricollega, ma in maniera asimmetrica e parziale, alle fattispecie (dolose) formulate agli artt. 436 e 437 [Capitoli XIX e X]. Infine, tutte le fattispecie dolose del Capo II trovano il loro *pendant* colposo mediante il richiamo espresso contenuto all'art. 452 (“**delitti colposi contro la salute pubblica**”).

4.1. I criteri di classificazione utilizzati e le loro criticità. – Il Titolo VI è dunque strutturato incrociando, in maniera apparentemente simmetrica, due **criteri di classificazione**: *i*) l'**elemento soggettivo**: *doloso* per i primi due capi, *colposo* per l'ultimo; *ii*) le **modalità della condotta**: *violente* nel primo capo, *fraudolente* nel secondo.

L'utilizzo incrociato dei due criteri di aggregazione è reso evidente anche nel Capo III, in cui la previsione espressa – in applicazione della regola generale dell'art. 42, comma 2, c.p. – dei fatti di comune pericolo da reprimere a titolo di responsabilità colposa è operata *per relationem*: ossia, rispettivamente, mediante rinvio alle fattispecie (“violente” e dolose) di disastro (449) o di pericolo di disastro (450) del Capo I e alle fattispecie (“fraudolente” e dolose) contro la salute pubblica del Capo II (452) [per uno sguardo d'insieme, *infra* Cap. XVII]. Come accennato poco sopra, fa eccezione l'art. 451, in tema di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro [*infra*, Capitoli IX e X], che presenta una formulazione specifica e solo in parte corrispondente alle “analoghe” incriminazioni dolose del Capo I (436 e 437) [CASTRONUOVO, FELISATTI, 3556 ss. e *passim*].

Tale criteriologia classificatoria presenta **significative criticità sistematiche**, da tempo denunciate dalla dottrina [cfr., per tutti, TORDINI, CAGLI, 328 s.; (a) CORBETTA, 10 ss.], che fanno venir meno l'apparente simmetria del loro intreccio.

Per un verso, le fattispecie del Capo I non sono (più) tutte quante e soltanto dolose, poiché vi trova collocazione – assieme all'ipotesi dolosa – anche la forma colposa dell'*incendio boschivo*, nuova figura incriminatrice autonoma, questa, introdotta nel 2000 (art. 423-*bis*).

Per altro verso, nello stesso Capo I, a dispetto della sua intitolazione, non si ritrovano soltanto incriminazioni basate su una condotta violenta, ma altresì fattispecie – come quelle che contemplano contegni omissivi o “neutri” o addirittura mezzi esplicitamente fraudolenti – alle quali tali note modali sono certamente estranee: è il caso, ad esempio, dell'omissione di cautele contro infortuni o disastri sul lavoro (art. 437); come pure dell'ipotesi di chi sottrae o occulta i mezzi destinati al soccorso (art. 436); o, ancora, del naufragio, sommersione o disastro aviatorio provocati «adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti» (art. 428, comma 2). Correlativamente, nel Capo II, si riscontrano anche fatti privi di una autentica connotazione fraudolenta, oppure fatti la cui realizzazione può essere cagionata indifferentemente attraverso una condotta fraudolenta o, invece, violenta, quantomeno nel senso di una *immutatio loci vel materiae*.

Così, in via esemplificativa, l'avvelenamento di acque o alimenti (439) potrebbe derivare tanto da azioni “insidiose” e “occulte” quanto da azioni schiettamente violente, in quanto espressione dello scatenamento di energia fisica, come quella – cinetica – riscontrabile nel provocare l'esplosione di una cisterna contenente sostanze tossiche che contaminino un serbatoio di acqua potabile [es. tratto da (a) CORBETTA, 13].

La ripartizione delle fattispecie secondo le note modali delle condotte tipiche vanta ascendenze “nobili”, rinvenibili nelle categorizzazioni aristotelico-tomistiche e nella tradizione del diritto romano [LEOPIZZI, 574 s.]. Si tratta di antica distinzione, a tenore della quale *aut vi aut fraude delinquitur*. Alla stessa – che è accolta anche, e primariamente, nel contesto dei reati contro il patrimonio [cfr. Titolo XIII, Capi I e II del codice penale del 1930] – si vorrebbe attribuire significato classificatorio generale.

Si è così osservato che la ripartizione si può ritrovare in Cicerone [(a) BATTAGLINI, BRUNO, 543 s.]: «*Cum autem duobus modis, id est aut vi aut fraude, fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, vis leonis videtur; utrumque homine alienissimum, sed fraus odio digna maiore*» [CICERONE, *De officiis*, I,

XIII, 41]. E, forse attraverso questi, nella *Commedia* dantesca: «D'ogne malizia, ch'odio in cielo acquista, / ingiuria è 'l fine, ed ogne fin cotale / o con forza o con frode altrui contrista» [DANTE, *Inferno*, XI, 22-24]. Taluno ritiene che l'Alighieri sia «ispirato dal sistema etico-teologico-criminologico di Tommaso d'Aquino, il quale, a sua volta, richiama la tripartizione dell'*Etica a Nicomaco* (Libro V) di Aristotele (incontinenza/intemperanza, violenza, frode/malizia) e punisce, più lievemente, gli incontinenti nei primi gironi, collocando i peccatori violenti e fraudolenti nella città di Dite» [LEOPIZZI, 575].

A dispetto di cotali e tante ascendenze, **la distinzione violenza vs. frode** è spesso ritenuta, non senza ragione, *impropria ed equivoca* [MANZINI, 246], *imprecisa e infondata* [(a) CORBETTA, 10 ss., con ulteriori riferimenti], *rigida e inadatta* [(b) DONINI, 207, 212 ss.]. Per lo più, un *omaggio alla tradizione* [(b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3335].

Come già ricordato, non tutte le incriminazioni collocate nei primi due capi del Titolo VI presentano i caratteri corrispondenti alle note modali rispettive della violenza o della frode; senza contare, poi, che la natura fraudolenta delle fattispecie dolose del Capo II le renderebbe difficilmente “convertibili” in altrettante fattispecie colpose ai sensi del Capo III (art. 452) [MADEO, 137 ss.].

Ne deriva la necessità di intendere le due nozioni secondo accezioni improprie e *reciprocamente residuali*.

La connotazione “violenta” finisce, così, per richiamare ogni condotta espressione di una qualche energia fisica, o produttiva di modificazione materiale, oppure – nei casi dei già menzionati contegni omissivi (437), “ancipiti” (436) o “misti” (428) – soltanto condotte semplicemente *non-fraudolente* [cfr. MANZINI, 246], o addirittura *non-solo-fraudolente*: si pensi, invero, all'art. 428, comma 2, il quale affianca ad azioni violente anche mezzi letteralmente fraudolenti. Analogamente, la modalità “mediante frode” andrebbe assunta in contrapposizione a quella “mediante violenza”, riferendosi non solo al senso suo proprio, ma altresì a «qualunque altro *mezzo o effetto insidioso*» [MANZINI, 392], in definitiva a «un *pericolo occulto*» [cfr. (b) DONINI, 212 ss.]. La “oggettivizzazione” del concetto di frode, privato dei connotati subiettivi (*l'animus*), rende poi agevole la convertibilità delle figure “fraudolente” del Capo II in corrispondenti fattispecie colpose, stante la previsione *per relationem* formulata dall'art. 452.

Da tali incoerenze o debolezze concettuali consegue che, a giudizio di molti, le due classi di incriminazioni del Titolo VI andrebbero più coerentemente impostate attorno al criterio aggregatore fondato sulla **specificazione del bene giuridico**, così come individuabile in funzione dei fatti tipizzati nei due primi capi: ossia, nel Capo II, condotte orientate ad esporre a pericolo, più precisamente, la *salute pubblica*, quale peculiare articolazione dell'incolumità pubblica, la quale riguarderebbe nel Capo I il profilo della (vita e) *integrità fisica collettiva* strettamente inteso.

Pare opportuna, dunque, la **proposta de lege ferenda**, avanzata pure ufficialmente in sede progettuale, di sostituire l'intitolazione dei capi in cui si articola il Titolo VI, valorizzando la differenziata specificazione del bene giuridico tutelato nei due rispettivi gruppi di incriminazioni. Si veda, in proposito, la Proposta di Legge AC n. 823, presentata il 26 gennaio 2023 d'iniziativa dei Deputati Cafiero De Raho e altri, XIX Legislatura, che intitola il Capo I: «delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica»; e il Capo II: «delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali». In tal senso già il Progetto elaborato

to dalla Commissione Caselli nel 2015 e, poi, il disegno di legge A.C. n. 2427 presentato il 6 marzo 2020 (XVIII Legislatura): in entrambi si proponeva altresì di modificare l'intitolazione dello stesso Titolo VI come segue: «Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica» [sul punto, volendo, (e) CASTRONUOVO, 169 s.].

Quanto alle peculiarità della “salute pubblica”, la quale riceve, come noto, riconoscimento esplicito nel catalogo assiologico della Carta fondamentale (art. 32), va osservato che, nello specifico contesto della tutela penale, delle due nozioni invalse di *salute* – quella tradizionale e “restrittiva”, che intende la **salute semplicemente come assenza di malattie** [(e) GARGANI, 576]; e quella più recente e “progressiva”, che la inquadra come complessivo benessere psicofisico della persona [(a) CORBETTA, 19 s.] – sembra ragionevolmente da accogliersi quella più restrittiva.

La «genericità dei confini concettuali» della nozione più avanzata e le «correlative difficoltà di ordine probatorio» la rendono inidonea «a fungere da adeguato termine di riferimento in sede di giudizio di pericolosità comune» nel contesto della tutela penale. Pertanto, «ragioni di certezza e di determinatezza», impongono di ricostruire la nozione di salute «restrittivamente [...], sulla base del significato obbiettivo attribuito dalla scienza medico-legale alla nozione di “malattia” in ambito individuale [...]». In altri termini si deve ritenere che «l'offesa alla salute pubblica si sostanzia nel pericolo di causazione», oppure (con riferimento ai medicinali resi non nocivi in sé ma inefficaci) di mancato impedimento, «di una malattia suscettibile di colpire una pluralità indeterminata di consociati» [(e) GARGANI, 576. In senso opposto, però, tra altri, (a) CORBETTA, 19 s.].

Si deve osservare come la prassi giurisprudenziale abbia fortemente svalutato i due **profili teleologici differenziali** che caratterizzano le fattispecie, rispettivamente, del Capo I (integrità fisica collettiva) e del Capo II (salute collettiva). In tal senso è da ritenersi specialmente paradigmatica «la tendenza a proiettare le fattispecie di cui agli artt. 434 e 437 c.p. verso la tutela della salute collettiva, in funzione di contrasto di fenomenologie di danno o di pericolo correlate all'esposizione prolungata a sostanze tossiche» [così, in senso giustamente critico, (e) GARGANI, 573; sulla questione, anche per ulteriori riferimenti, volendo: (d) CASTRONUOVO, 1 ss.].

Va dato atto che, in dottrina, non mancano argomentate **posizioni tendenti a valorizzare il tradizionale binomio violenza/frode**, accreditandogli la capacità (garantistica) di fornire «indicazioni, pressoché vincolanti sul piano sistematico». Avuto riguardo ai «profili contenutistico-strutturali» propri delle fattispecie dei delitti contro l'incolumità pubblica, si ritiene possibile, infatti, «attribuire alle due qualificazioni in esame il significato rispettivamente di “violenza fisica operante *ab externo*” e di “oggettiva insidiosità” del mezzo utilizzato» [(e) GARGANI, 573 s.]. Questa rilettura sembra condivisibile proprio in funzione degli effetti di contenimento ermeneutico verso le spinte di stampo analogico, riscontrabili, come già accennato, nella prassi: benché, ad avviso di chi scrive, questo stesso effetto di “pulizia” interpretativa dipenda soltanto in minima parte dalla (arcaica) nomenclatura posta ad intitolare i primi due capi del Titolo VI, essendo invece solidamente fondabile [come osserva, del resto, lo stesso A.] sui «profili contenutistico-strutturali» delle singole fattispecie.

Così, nel Capo I, «il pericolo per la vita o l'incolumità fisica discende, in effetti, da macrodanneggiamenti tendenzialmente circoscritti in termini spazio-temporali, dotati d'intrinseca (e pressoché immediata) forza espansiva e distruttiva, suscettibile di riverberarsi con violenza sul corpo di più vittime indeterminate: siamo di fronte ad eventi con impatto traumatico sulle cose, a fattori causali che agiscono con estrinsecazione di energia fisica, secondo dinamiche diffusive e circoscritte nel tempo e, dunque, tendenzialmente istantanee». Se nel Capo I «il pericolo [...] as-

sume un'accentuata visibilità» e una natura tendenzialmente concentrata nel tempo, ecco che nell'ambito del Capo II «la minaccia per la salute collettiva si annida, invece, in sostanze o cose destinate all'uso o consumo comune», risolvendosi, la frode, nel carattere insidioso od occulto del pericolo, veicolato secondo dinamiche etiologiche tendenzialmente progressive e modalità che rendono quelle cose o sostanze variamente “contaminate” da germi patogeni, avvelenate, adulterate, corrotte, contraffatte, o comunque non conformi a standard di sicurezza, etc. Valorizzando dunque la natura occulta del pericolo, ne deriverebbe che «il significato attribuito dal legislatore al concetto di “frode” può essere colto prescindendo dal riferimento alla sfera psichica dell'agente (*consilium fraudis, animus lucrandi, animus nocendi*) e ponendosi dal punto di vista del soggetto passivo» [(e) GARGANI, 574].

In definitiva, si ricava l'impressione che l'antico criterio aggregatore fondato sulle modalità della condotta (*aut vi aut fraude*) non possieda in sé una efficacia esplicativa davvero indispensabile sul piano ermeneutico e possa pertanto essere sostituito dal diverso criterio della specificazione del bene di categoria (integrità fisica *vs.* salute). Pare piuttosto decisivo che dalla struttura delle singole fattispecie possano desumersi tratti differenziali in punto di **dinamica causale** delle singole fattispecie di evento-disastro: la quale, lo si è visto, nel Capo I è di tipo tendenzialmente immediato; laddove, nel Capo II può risultare diluita nel tempo. Lo si vedrà più da vicino nel prossimo paragrafo.

4.2. Le diverse tipologie di disastro. – Attesa la sua trasversalità tra i delitti di comune pericolo, la nozione di disastro si rivela centrale nei moduli strutturali di molteplici fattispecie contro l'incolumità pubblica [per tutti, (b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3342 s.; TORDINI, CAGLI, 332 ss.]. Tra le diverse classificazioni ipotizzabili in tema di disastro [SIRACUSA, 3 ss.] – a parte quella, già ricordata, che distingue tra **disastri “naturali”** (collegati allo scatenamento di forze della natura: incendio, calamità idrogeologiche) e **disastri “tecnologici”** o “non naturali” (crolli, disastri nei trasporti, sul lavoro, etc.) –, può altresì essere menzionata quella che, ai disastri “nominati”, affianca i disastri “innominati”; nonché quella, ulteriore, tra disastri “violenti” e disastri “sanitari”.

I **disastri “nominati”** (o “tipici”) coincidono con macro-eventi di danno (modificazione alle cose) qualificato dal pericolo (verso una generalità di persone) le cui caratteristiche sono richiamate dal legislatore mediante ricorso a nozioni semanticamente pregnanti, anche senza riferimento espresso al termine “disastro”: così per incendio, inondazione, frana, valanga, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, epidemia, avvelenamento. I **disastri “innominati”** (o “atipici”) riguardano, per contro, quelle ipotesi “di chiusura” in cui il legislatore, praticando una “analogia anticipata”, ha rinunciato a tipizzare i tratti qualificanti del macro-evento di pericolo comune, affidando al giudice del caso concreto la qualificazione del *disastro “altro”* rispetto a quelli nominati e richiamati. Tra questi, una *posizione d'onore* spetta senz'altro all'art. 434, disastro innominato per eccellenza, incentrato sulla causazione di un «crollo di una costruzione ... ovvero un *altro disastro*»).

Ma presenta struttura “innominata” anche la fattispecie dell'art. 436, là dove, in relazione al delitto di “sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni”, si fa

riferimento a comportamenti tenuti «in occasione di un incendio», etc., «o di *un altro disastro* o pubblico infortunio». Sono poi considerabili come disastri innominati, altresì, le figure seguenti, benché, in esse, per la definizione tipologica del disastro, si possa ricorrere al contesto di rischio di volta in volta considerato: così per l'art. 437, in tema di omissione di cautele destinate «a prevenire *disastri* o infortuni *sul lavoro*»; l'art. 432, comma 3, se, dall'attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti, «*deriva un disastro*»; l'art. 433, comma 3, se, dall'attentato alla sicurezza degli impianti elettrici, del gas o delle comunicazioni «*deriva un disastro*»; l'art. 433-*bis*, comma 2, se, dall'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari, «*deriva un disastro*». A ben vedere, anche la figura della strage (422) risulta ellittica con riguardo alla specifica tipologia di disastro – qualificante gli atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità – collegata alla finalità di uccidere.

Con selettivo riguardo alle sole **figure di evento di disastro** presenti nei primi due capi – con esclusione, quindi, delle rispettive ipotesi di mera condotta (artt. 435 e 440-445) e di quelle di pericolo indiretto senza verifica effettiva del disastro (artt. 424, comma 1; 427, comma 1; 429, comma 1; 431, comma 1) – sembra possibile individuare una (ulteriore) duplice nozione differenziale: disastro “violento” e disastro “sanitario”. Il **disastro “violento”** (o “comune”) è riferibile all'incendio e a ogni altro *cagionato disastro*, nominato o innominato, del Capo I: tuttavia, in questo caso, i termini “violento” e “comune” hanno riguardo non alle *modalità* realizzative, come nell'intitolazione dello stesso Capo (pericolo “comune” mediante “violenza”), bensì agli *effetti*, tendenzialmente traumatici e contestuali. Il **disastro “sanitario”**, invece, è riconducibile agli eventi di epidemia e avvelenamento previsti dal Capo II.

Così (a) GARGANI [401 ss., 409 ss., 423 ss.], il quale però intende il disastro sanitario come categoria riguardante tutte le fattispecie “di pericolo comune mediante frode”, anche quelle di mera condotta, pur identificandone, poi, morfologie differenziate: disastro sanitario in senso stretto (epidemia e avvelenamento), alimentare, farmacologico; ed eccettuando le ipotesi, sottodimensionate rispetto alla nozione di disastro sanitario, previste agli artt. 443 e 445 [*infra*, Parte II, Capitoli XII-XVI].

Il disastro, ferma la indeterminatezza delle possibili vittime, assume infatti fenomenologie almeno tendenzialmente differenziate in funzione delle diverse *modalità diffusive* del pericolo. Nei delitti del Capo I, l'estensione del pregiudizio (alle cose e) alle persone avviene, sempre in via tendenziale, *per contestualità* spaziotemporale. Si pensi all'incendio, a qualsiasi disastro nei trasporti, al disastro sul lavoro, etc.

Sembra fare eccezione, invece, ad esempio, il disastro nucleare (art. 433-*bis*, comma 2), capace di propagare i suoi effetti nefasti a notevole distanza nello spazio come nel tempo.

Per contro, nelle incriminazioni del Capo II, la diffusione del pericolo alle persone procede *per propagazione*. Questa caratteristica è particolarmente evidente nelle uniche (autentiche) ipotesi di evento-disastro qui isolabili: l'epidemia e l'avvelenamento. Si tratta di due figure in cui, rispettivamente, il pregiudizio si diffonde utilizzando “veicoli materiali” che ne possono determinare la propagazione ben oltre le coordinate di tempo e di spazio “iniziali”. Per l'art. 438, il veicolo può consistere in qualsiasi mezzo di diffusione dei germi patogeni: aria, acqua, oggetti

vari, persino i corpi di altri individui; per l'art. 439, il *medium* può identificarsi nelle acque e sostanze destinate all'alimentazione. Ma le modalità diffuse del pericolo alle persone sono (tendenzialmente) le stesse anche per le altre ipotesi contro la salute pubblica, quelle contenute agli artt. 440 ss. ed estranee allo schema del disastro, trattandosi di figure di mera condotta pericolosa: anche in queste, in via tendenziale, il pericolo "corre" *mediante* l'oggetto materiale, in quanto destinato al consumo, al commercio, alla distribuzione, alla somministrazione [cfr. nuovamente (a) GARGANI, 401 s.; nonché PICCININO, 22].

Anche qui si potrebbe individuare un'eccezione: con riferimento alle "altre cose diverse" da alimenti o medicinali, come ad esempio un "prodotto in genere" o un "prodotto sanitario" contraffatto in maniera pericolosa, allorché la pericolosità sia tendenzialmente "contestuale": si pensi ad apparecchi elettrici non adeguatamente isolati (elettrodomestici, macchinari diagnostici), che potrebbero causare elettrocuzioni; o ad apparecchiature comunque difettose, che potrebbero causare tagli o altre lesioni tendenzialmente traumatiche ed immediate.

4.3. Indeterminatezza quantitativa o qualitativa del pericolo? – Sempre con riguardo alle criticità classificatorie, deve aggiungersi che, nel Titolo VI, non trova coerente applicazione neppure il raggruppamento categoriale delle incriminazioni fondato sul "**comune pericolo**". In tutti e tre i capi, invero, si rinvencono *anche* fatti che – a dispetto della loro intitolazione – possono esporre a pericolo l'incolumità di un numero esiguo di persone o addirittura di **un unico individuo**, così contraddicendo il contrassegno della *diffusibilità del nocimento verso un numero indeterminato di persone*.

Si pensi, nell'ambito del Capo I, al riferimento testuale contenuto all'art. 437, là dove si tratti di omissione dolosa o colposa di cautele destinate a prevenire anche soltanto *infortuni*, certamente ipotizzabili come offese individuali; oppure, per il Capo II, alla *somministrazione* dolosa o colposa di medicinali «in specie, qualità o quantità» non conforme alle ordinazioni mediche o diversa da quella pattuita, formulazione che apre all'applicabilità della fattispecie anche in caso di cessione ad un unico "paziente" (art. 445); nonché alle – almeno in via approssimativa – corrispondenti fattispecie colpose del Capo III (rispettivamente, artt. 451 e 452, comma 2).

La risoluzione di tale questione classificatoria è legata a doppio filo alle stesse nozioni di incolumità pubblica e di pericolo comune: se queste, come ribadito, sono pacificamente caratterizzate dai due requisiti della *diffusività dell'offesa* e della *indeterminatezza delle potenziali vittime*, resta da sempre controverso se l'**indeterminatezza** sia da intendersi **in senso quantitativo**, come numero indefinito (ma cospicuo) di persone, o soltanto **in senso qualitativo**, come non individuabilità della (magari unica) persona esposta al pericolo [(b) ARDISSONE, 365 s.]. Evidente che, una volta accolta la nozione di indeterminatezza *qualitativa* come carattere essenziale del "pericolo comune", lo stesso possa poi prestarsi a coprire concettualmente anche le ipotesi di pericolo "individuale" (ma pur sempre "comune" perché a vittima indeterminata), identificabili nel variabile ordito legislativo dell'attuale Titolo VI. Tuttavia, come giustamente si osserva, una nozione qualitativa di indeterminatezza pare incoerente con la stessa caratura disvaloriale attestata dalla gravità delle

sanzioni comminate per questi delitti. Il rigore delle pene edittali trova una plausibile giustificazione soltanto in collegamento con una proiezione offensiva indiscriminatamente rivolta verso un numero indeterminato, ma pur sempre elevato, di potenziali vittime, così come richiesto dalla natura pluripersonale e collettiva del pregiudizio sotteso alle nozioni di pericolo *comune* e di incolumità *pubblica* [cfr. (e) GARGANI, 578; (b) CANESTRARI, CORNACCHIA, 3333 s.].

Per la proposta *de lege ferenda* di introdurre delitti di pericolo individuale (e personale) *ad hoc*, differenziati dai delitti di comune pericolo collettivo e da quelli contro l'incolumità individuale, cfr. (g) GARGANI, 1 ss.; nonché GARGANI, CASTRONUOVO, ZIRULIA, 810 ss.

4.4. La struttura oggettiva delle singole fattispecie: reati di evento o di mera condotta; di pericolo presunto, astratto o concreto. – Nella consapevolezza della necessità di rinviare all'analisi delle singole fattispecie incriminatrici, come richiesto dalle diversificate morfologie che le stesse esibiscono, qualche cenno preliminare può essere qui svolto nel tentativo di individuare i caratteri comuni dal punto di vista della loro eterogenea struttura oggettiva. Pur trattandosi in tutti i casi di fattispecie di **pericolo comune**, esso, allorquando sia “espresso”, concerne di volta in volta elementi diversi: talora qualifica la *condotta* (es. artt. 440, 441) o un suo *presupposto* (es. art. 442); talaltra, diviene attributo dell'*oggetto materiale* (es. art. 444); o, infine, come veduto, si collega all'*evento-disastro* (es. artt. 423, comma 2, 434) [cfr. (a) CORBETTA, 31 s.].

Le fattispecie di pericolo comune raccolte nel Titolo VI presentano, invero, una spiccata variabilità strutturale, in cui si riconoscono ipotesi di **pericolo concreto “espresso”** (es. quelle di pericolo indiretto o quella di incendio di cosa propria) e ipotesi di **pericolo presunto o astratto** (es. quelle di cagionato disastro), in cui lo stesso rimane non espressamente tipizzato, presumendosi che, al darsi di certe situazioni, automaticamente si origini la probabilità del pregiudizio a proiezione offensiva indefinita [cfr., per tutti, (b) CANESTRARI-CORNACCHIA, 3337 ss.; (a) CORBETTA, 31 ss.; (e) GARGANI, 578 ss.]. Attorno al modello del pericolo concreto si agitano da sempre, come risaputo, le questioni riguardanti il suo corretto accertamento, specie a proposito della *base del giudizio* (giudizio a base parziale o totale): questioni che però consentono una possibile soluzione soltanto mediante esame delle singole fattispecie. Il modello del pericolo presunto, benché si prospetti come strutturalmente “coerente” con la classe di reati qui considerata, suscita, dal canto suo, risalenti perplessità in funzione del *possibile scarto* tra fatto storico e offesa al bene giuridico dell'incolumità pubblica: tanto l'incendio di cosa altrui (art. 423, comma 1) quanto la somministrazione “non conforme” di medicinali (art. 445), per limitarsi a due esempi soltanto, possono concretamente svolgersi senza esporre effettivamente a pericolo l'incolumità di alcuno. Tali perplessità si attenuano, tuttavia, in presenza di fattispecie – denominabili come di **pericolo presunto “apparente”** [(a) CORBETTA, 34 ss.] – in cui la possibilità di scarto tra *pericolo temuto* e *pericolo reale* si riduce in funzione della tipizzazione di elementi caratterizzanti la capacità offensiva. Si parla, con riferimento a questi casi, di “pregnanza semantica” dei

concetti impiegati nella formulazione dell'incriminazione. Così è per le figure incentrate sulle diverse morfologie di *disastro* "violento" [v. *supra*, § 4.2] – compresa quella archetipica dell'incendio, per come riletta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità [Cap. II] – oppure sulle nozioni di *epidemia* [Cap. XII] o di *avvelenamento* [Cap. XIII]. A dispetto di talune involuzioni del diritto vivente [*supra*, § 3], l'interpretazione secondo moduli di "pregnanza offensiva" è imposta dai principi di offensività e di ragionevolezza-proporzione, anche in funzione del rigore editto delle pene astrattamente minacciate dalle singole incriminazioni.

In dottrina sono accreditate anche letture della struttura offensiva delle ipotesi di pericolo comune che, valorizzando la peculiare natura del bene protetto, fanno ricorso – non ai moduli del pericolo presunto, né di quello concreto, ritenuti disfunzionali, rispettivamente, "per difetto" e "per eccesso", bensì – alla **categoria (intermedia) del pericolo astratto (o "generico")**. Si ritiene, non senza ragioni, che la tutela dell'incolumità pubblica non sia neppure «concepibile all'infuori del pericolo astratto» [così, in maniera recisa, (e) GARGANI, 579 s.]. Per un verso, la stessa fisionomia del bene superindividuale dell'incolumità pubblica richiede una notevole anticipazione della tutela, che mal si presta all'impiego del pericolo concreto; per altro verso, l'astrazione – necessaria – da alcuni elementi del fatto concreto non incide per forza negativamente sui principi di offensività e di ragionevolezza.

Nei reati di comune pericolo, «l'ontologica indeterminatezza dei risvolti offensivi preclude la possibilità che il giudizio avente ad oggetto il pericolo comune possa mantenersi allo stesso livello di concretezza di quello concernente il pericolo individuale». Ne deriva che il pericolo comune, «quale offesa sovraindividuale, si lega necessariamente ad un modulo astratto di anticipazione della tutela». Con la denominazione "pericolo astratto o generico" «si intende fare riferimento alla necessità di prescindere dalla probabilità di danno di uno o più interessi determinati e di circoscrivere l'accertamento alla potenzialità lesiva generica del fatto: i fattori dai quali la prognosi di pericolosità deve per l'appunto "astrarre" [...] assumono contenuti e funzioni diversi, a seconda che il pericolo comune sia prodotto mediante violenza oppure mediante frode». Nel caso dei delitti raggruppati nel Capo I, «la base del giudizio di pericolo non dovrà ricomprendere l'effettiva ricaduta su uno o più soggetti determinati e, cioè, dovrà prescindere dal dato dell'**effettiva presenza o meno di più soggetti passivi** nel raggio di azione della fonte di pericolo: nella prospettiva preventiva di tutela, sarà sufficiente verificare *ex ante* la probabilità della presenza di più persone nel luogo di verifica dell'evento disastroso». Nel caso, invece, dei delitti collocati nel Capo II, i fattori – interdipendenti – di "astrazione", imposti dalla natura collettiva dell'interesse protetto, sono, invece, rappresentati, da un lato, dall'irrelevanza delle **specifiche condizioni di salute dei singoli individui potenzialmente minacciati**, quale conseguenza della soglia cronologica di valutazione della condotta fissata dal legislatore» (limitata, ad es., alla fase di produzione oppure di commercializzazione delle sostanze o dei prodotti); «e, dall'altro, dall'impiego di uno specifico parametro di valutazione del pericolo, rappresentato dalla cosiddetta causalità generale, ovvero un criterio fondato sul significativo **aumento del rischio epidemiologico**» [(e) GARGANI, 579 s.; sulla questione della non necessaria presenza delle vittime per i delitti del Titolo VI in generale, cfr. anche (b) ARDIZZONE, 369].

Quanto alle **ipotesi di evento sotto forma di disastro**, le stesse si rivelano di non sempre agevole qualificazione, essendo talora controvertibile se il risultato offensivo sia da inquadrarsi, di volta in volta, come *evento-elemento costitutivo del fatto*, oppure come *evento-condizione di punibilità*, o ancora come *evento-circostanza del reato*.

Per dirimere tali questioni si deve rinviare ai Capitoli seguenti. Si può qui osservare che, nonostante la originaria opzione del legislatore storico per l'inquadramento dei risultati di disastro di talune delle fattispecie del Capo I secondo lo schema della **condizione obiettiva di punibilità**, lo stesso, in ossequio al principio costituzionale di colpevolezza, non può essere accolto, considerata la sicura incidenza di tali macro-eventi nell'*approfondimento dell'offesa* al bene protetto: si tratterebbe, cioè, di *condizioni intrinseche*, come tali automaticamente annoverabili tra gli "elementi più significativi della fattispecie", quelli per i quali è ineludibile la copertura soggettiva quantomeno colposa [Corte cost. n. 364/1988; n. 1085/1988].

In altre ipotesi, pur in assenza della tipizzazione di un disastro, la fattispecie presenta pur sempre un evento, sotto forma di evento di pericolo (di disastro): è il caso, ad esempio, delle già vedute incriminazioni di pericolo indiretto (artt. 424, 427, 429, 431); o, comunque, di tutte quelle in cui il pericolo per l'incolumità pubblica sia inquadrabile come risultato della condotta (es. artt. 433, 433-*bis*, 434). Si tratta sovente di fattispecie (dolose o colpose) **causalmente orientate a forma libera**, convertibili in altrettante ipotesi (dolose e soprattutto colpose) omissive improprie: è il caso, ad esempio, dell'incendio e delle altre calamità "naturali" (inondazione, frana, valanga); come pure dei disastri nei trasporti, dell'avvelenamento e – ad avviso di chi scrive – anche dell'epidemia.

Benché la fattispecie di epidemia sia solitamente ritenuta "reato a forma vincolata", in funzione del riferimento alla *diffusione dei germi patogeni*, quest'ultima, a ben vedere, non rappresenta una vera modalità di lesione, non potendosi ipotizzare *in rerum natura* ulteriori e diverse modalità di propagazione [cfr., *infra*, Cap. XII].

Sono fattispecie (dolose o colpose) di **mera condotta**, invece, quelle incentrate sulla detenzione, fabbricazione, adulterazione, contraffazione o commercializzazione di oggetti o sostanze (si considerino, ad es., le ipotesi formulate agli artt. 435 e 440-445); nonché su contegni omissivi (così, almeno parzialmente, con riferimento alla omessa collocazione, la figura prevista dall'art. 437, comma 1).

5. Le modifiche subite dal Titolo VI nel corso del tempo.

L'assetto originario della tutela della incolumità pubblica attraverso le fattispecie delittuose del Titolo VI ha conosciuto poche, ma non trascurabili, **modificazioni "dirette" o "indirette"**.

Del resto, in considerazione della quasi secolare durata della codificazione ancora vigente, potrebbero semmai destare meraviglia il numero e il peso tutto sommato relativamente esigui dei ritocchi subiti dai delitti in questione, i quali, tra l'altro, sono fortemente "sensibili", nel bene e nel male, al progresso tecnologico, che ha innescato inedite tipologie di pericoli, ma anche rinnovati strumenti per fronteggiarli. La esasperata parcellizzazione delle incriminazioni inserite nel Titolo VI, paradossalmente "completata" a mezzo della previsione di ipotesi di chiusura "amorfe" come il "disastro innominato" (funzionante come una sorta di valvola di sicurezza anti-lacuna); in uno con la capacità di adattamento mostrata nel diritto vivente, al prezzo, però, di qualche vistosa forzatura (si pensi, per fare un solo esempio, all'estensione analogica della fattispecie dell'art.

437, che parla di “disastri e infortuni sul lavoro”, anche alle “malattie professionali” (*infra*, Cap. X): sono, questi, i fattori che hanno, con ogni evidenza, evitato lo **shock da obsolescenza** che incombeva su quel vetusto materiale normativo. Alla reiterata “vitalità” del Titolo VI non sembra estraneo, infine, il processo di rinnovamento legislativo *extra codicem*, mediante discipline “complementari” alla tutela dell'incolumità e salute pubblica: discipline, decodificate e settoriali, della *sicurezza* (del lavoro, dei prodotti in genere, dei medicinali, degli alimenti...).

Partendo dalle modifiche indirettamente riguardanti *anche* il Titolo VI, rileva, principalmente, in relazione alle fattispecie connotate da massima gravità, l'**abolizione della pena di morte** e la sua sostituzione automatica con la pena dell'ergastolo (d.lgs.lgt. n. 224/1944). Una innovazione all'epoca provvisoria, ma poi divenuta “strutturale”, e che, in mancanza di ritocchi successivi, ha determinato una *sproporzionata parificazione edittale*, sotto il segno dell'ergastolo, di fattispecie di gravità non equiparabile: è il caso delle diverse ipotesi riscontrabili all'interno delle incriminazioni, rispettivamente, della strage [Cap. I], dell'epidemia [Cap. XII] e dell'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari [Cap. XIII].

Una portata innovativa quantomeno indiretta potrebbe essere riconosciuta anche all'inserzione – nel 2015 – del diverso e successivo **Titolo VI-bis** dedicato ai c.d. **eco-delitti**, posto «in significativa contiguità con il titolo dei delitti contro l'incolumità pubblica» [(b) PULITANÒ, 117], in funzione dei rapporti inestricabili tra protezione dell'ambiente e della salute umana [*infra*, Cap. VII]. Del resto i profili di interazione tra tutela dell'ambiente e tutela della salute pubblica sono evocati testualmente – benché con infelice formulazione – nella nuova fattispecie di disastro ambientale (e sanitario) inserita all'art. 452-*quater* c.p.: sia mediante l'interposizione di una clausola di riserva che fa salvi i casi previsti dall'art. 434 (disastro innominato); sia mediante la previsione espressa, tra le tre ipotesi (alternative) costitutive di disastro ambientale, di quella consistente nella «offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» (art. 452-*quater*, n. 3).

Tralasciando qui gli interventi legislativi di dettaglio [per i quali si rinvia ai punti specifici dei singoli capitoli del volume], tra le modificazioni più vistose che hanno inciso in via diretta sul Titolo VI vanno ricordati – nel senso di un incremento delle pure già numerose fattispecie delittuose – gli innesti di tre nuove incriminazioni nel Capo I: nel 2000, all'art. 423-*bis*, l'**incendio boschivo** [Cap. II]; nel 2015, all'art. 433-*bis*, l'attentato alla **sicurezza delle installazioni nucleari** [Cap. V]; nonché, da ultimo, nel 2022, la discussa e discutibile **fattispecie delittuosa anti-rave party**, denominata inizialmente “invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica” e inserita, in maniera effimera, all'art. 434-*bis*, ma poi ricollocata con diversa rubrica tra i delitti contro il patrimonio (art. 633-*bis*) [Cap. XI]. Mentre, nella direzione di uno sfoltimento delle figure criminose, si annovera la ormai risalente abrogazione, nel Capo II, del delitto di agevolazione dolosa dell'uso di **sostanze stupefacenti** (art. 447), a seguito dell'avvenuta decodificazione della materia, con l'introduzione di una rinnovata e completa disciplina speciale, a far data dalla l. n. 685/1975 e poi dal t.u. del 1990.

6. Le contravvenzioni di polizia concernenti l'incolumità pubblica.

Come anticipato, la tutela codicistica dell'incolumità pubblica si estende anche al Libro III, mediante **ipotesi contravvenzionali** (o, talvolta, di rilevanza soltanto amministrativa) collocate, in particolare, nella Sezione II del Capo I del Titolo I [fattispecie analizzate *infra*, in questo vol., nella Parte Quarta, Capitoli da XVIII a XXI; oppure, nella Parte I, in correlazione, quando opportuno, ai delitti del Titolo VI]. Si tratta *Delle contravvenzioni di polizia* (Titolo I); segnatamente, *Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza* (Capo I); più nel dettaglio, *Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica* contenute nella Sezione II, la quale è suddivisa in due paragrafi: § 1 – *Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni* (artt. da 672 a 677); § 2 – *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti* (artt. da 678 a 681) [cfr. (b) ARDIZZONE, 371 ss.; (b) BATTAGLINI, BRUNO, 573 ss.; (b) GARGANI, 643 ss.; LA GRECA, 401; (b) MARINI, 156; SABATINI, 573].

Con la precisazione che talune fattispecie sono attualmente depenalizzate, essendo state de-rubricate a illeciti amministrativi, tra esse trovano collocazione le seguenti condotte: l'illecito amministrativo di *omessa custodia e mal governo di animali* (672) [Cap. XIX]; la contravvenzione di *omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari* (673) [Cap. XX]; la contravvenzione di *getto pericoloso di cose* (674) [Cap. XVIII]; l'illecito amministrativo di *collocamento pericoloso di cose* (675) [*ibidem*]; le fattispecie parzialmente depenalizzate di *rovina di edifici* (676) e di *omissione di lavori in edifici che minacciano rovina* (677) [Cap. VI, entrambe in collegamento con il delitto di crollo di costruzioni]; le contravvenzioni di *fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti* (678) e di *omessa denuncia di materie esplodenti* (679), nonché le relative circostanze aggravanti (680) [Cap. VIII, in collegamento con il delitto di cui all'art. 435 c.p.]; a queste ultime fattispecie si può aggiungere – benché al di fuori della sede sin qui considerata, in quanto collocata nella Sez. III, § 4 – la contravvenzione di *accensioni ed esplosioni pericolose* (703) [pure trattata nel Cap. VIII]; infine, la contravvenzione di *apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento* (681) [Cap. XXI].

Si tratta di **illeciti di polizia** (contravvenzionali o amministrativi-depenalizzati) che prendono di mira situazioni prodromiche di pericolo, la cui possibile direzione offensiva – verso una persona o un gruppo di persone esposte non identificabile al momento della condotta – sembra ancora remota e si collega solitamente a oggetti o circostanze che rappresentano di per sé fonte di rischio: animali pericolosi, segnali o ripari, costruzioni, materie esplodenti, getto di oggetti, luoghi di pubblico spettacolo abusivi.

Come rivela anche la diversa locuzione utilizzata nel trascorrere dai delitti di comune pericolo «*contro l'incolumità pubblica*» del Libro II alle contravvenzioni di polizia «*concernenti l'incolumità pubblica*» del Libro III, le seconde apprestano tutela per lo più ad apparati regolativi a contenuto (almeno in senso lato) cautelare e, quindi, a funzioni amministrative deputate al governo di particolari attività rischiose [cfr., in questo senso, gli acuti rilievi svolti *infra*, Cap. XVIII].

Vanno interpretate in questo modo le fattispecie fondate sulla violazione di prescrizioni, o sul momento autorizzativo o, più di rado, ingiunzionale. Si prendano le seguenti formule: segnali o ripari «...prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito» (673); «nei casi non consentiti dalla legge» (674, seconda parte); «senza le debite cautele» (675); «senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele» (678); «omessa denuncia all'Autorità» circa la detenzione, o «trasgressione all'ordine legalmente dato di consegnare nei termini prescritti» (679); «senza aver osservato le prescrizioni dell'Autorità» (681).

Fanno eccezione le ipotesi più direttamente collegate – non tanto all'inosservanza di prescrizioni dell'autorità, bensì – alla *mala gestio* di un pericolo, in cui la pericolosità è insita nell'oggetto materiale della condotta o nella condotta medesima.

Così per gli animali pericolosi, con riferimento alla mancata custodia con le debite cautele o al loro malgoverno (672); così pure per gli edifici, in fase di progettazione o costruzione (676) o in relazione alla proprietà o altra situazione che fa nascere un obbligo di rimozione del pericolo (677); o, ancora, per le cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, con riferimento al loro getto (674, prima parte) o al loro collocamento pericoloso (675, che in realtà, in via "sincronica", ripete anche la struttura del primo gruppo di ipotesi, facendo riferimento alle «debite cautele» rimaste inosservate).

7. Prospettive di riforma (cenni).

Nella rarità di **progetti ufficiali** recenti, finalizzati a una riforma complessiva dei delitti contro l'incolumità pubblica dell'attuale Titolo VI, spiccano i riferimenti a tale classe di incriminazioni contenuti nell'oramai risalente Progetto Pagliaro (1991) [sui quali si rinvia a PONGILUPPI, 174 ss.]. Un certo attivismo progettuale ha però riguardato, nell'ultimo decennio, il comparto dei reati in materia di salute pubblica, e in particolare la sicurezza alimentare, tanto con riferimento ai delitti del Capo II quanto alle contravvenzioni della legge 283/1962: a partire dai lavori della Commissione Caselli (2015), ai quali hanno poi fatto seguito disegni e proposte di legge al momento "non finalizzati" [BIRITTERI, 251 ss.; (e) CASTRONUOVO, 164 ss.; (d) CORBETTA, 1343 ss.; CUPELLI, 1 ss.; (b) DIAMANTI, *passim*; (c) DONINI, 45 ss.; (d) DONINI, 21 ss.; (e) DONINI, 4 ss.; MASINI, *passim*; (b) TUMMINELLO, 239 ss.], può dirsi che il settore delle frodi alimentari sia divenuto "il crocevia" della riforma penale, per lo meno in tema di salute (e incolumità) pubblica [(c) DONINI, 45 ss.].

Il quadro diviene più ricco, ovviamente, se si passa ad osservare le **proposte dottrinali** avanzate nel corso del tempo, a margine di commenti e analisi delle ipotesi delittuose del codice Rocco oppure nell'ambito di più poderose rimediazioni *de lege ferenda* [cfr., in part., (b) DONINI, 201 ss. Da ultimo, ma limitatamente al rapporto con i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, v. GARGANI-CASTRONUOVO-ZIRULIA, 810 ss.; (g) GARGANI, 1 ss.].

Assai varia è invece la situazione con riguardo al **diritto extra codicem**, dove – oltre alla realizzata riforma della sicurezza del lavoro (d.lgs. n. 81/2008), o a quelle che hanno riguardato discipline variamente "complementari" all'incolumità pub-

blica, come la disciplina degli stupefacenti, il codice della strada o l'assetto della protezione civile, per citarne soltanto alcune – si annoverano, come già detto, i tentativi di riforma della materia della sicurezza alimentare.

Mette altresì conto di menzionare, sempre con riferimento alla tutela della salute pubblica in particolare, la Convenzione Medicrime del Consiglio d'Europa (Mosca, 2011) sulla contraffazione dei prodotti sanitari, sottoscritta – ma, ad oggi, inspiegabilmente non ratificata – dall'Italia [ALAR-CÓN-JIMÉNEZ-MASERA-PERIN-SALAZAR, 1 ss.].

Impossibile, qui, anche soltanto tracciare le linee portanti dei progetti e delle proposte appena menzionati, né del loro potenziale impatto sulle singole incriminazioni che compongono il variegato “multiverso” dell'incolumità pubblica, della salute collettiva, della sicurezza in relazione ai diversi contesti di rischio (lavorativo, alimentare, farmaceutico, sanitario, di protezione civile, etc.). Si deve perciò senz'altro rinviare alle trattazioni proposte nei singoli capitoli che seguiranno, là dove, *ratione materiae*, sia stata avvertita l'esigenza di svolgere altresì considerazioni *de lege ferenda*.

Qui si possono soltanto ricordare alcune delle **esigenze di “attualizzazione”** poste, come sempre – e quindi in maniera analoga già all'epoca della codificazione Rocco – dalle *necessità della vita moderna*. La tutela dell'incolumità (anche pubblica), come già detto, è un settore del diritto penale certamente tra i più “sensibili” alle nuove occasioni di pericolo originate dal progresso sociale. Per limitarsi a poche esemplificazioni, basti pensare ai “nuovi pericoli tecnologici” legati alle applicazioni dell'intelligenza artificiale nei diversi campi di attività, alle auto a guida autonoma, o ai rischi derivanti dai voli svolti per turismo spaziale. Occasioni di rischi la cui riconducibilità agli attuali reati contro l'incolumità pubblica resta di dubbia praticabilità.

A seguire, per concludere, un catalogo breve – e incompleto – delle principali “criticità” emergenti in materia.

Con riguardo all'assetto sistematico del Titolo VI, lo si è veduto [*supra*, § 4.1], pare non più convincente la classificazione fondata sulle **modalità violente o fraudolente della condotta**, forse sostituibile con il riferimento teleologico orientato alla diversità dei beni “incolumità pubblica *tout court*”, da un lato, e “salute collettiva”, dall'altro.

Per le «differenze di oggettività giuridica, di soggetti attivi e destinatari, di referenti criminologici e di tecniche di costruzione», che spiegano bene l'autonomia concettuale dei reati contro la salute pubblica rispetto a quelli contro l'incolumità pubblica *tout court*, cfr. (b) DONINI, 207, 210 ss.

Anche l'**eccessiva frammentazione** e l'estrema parcellizzazione delle figure incriminatrici sono aspetti “negativi” segnalato di sovente. Così come si evidenzia l'esigenza di arrivare a una previsione chiara della **natura degli eventi-disastro**, di volta in volta come elemento costitutivo o circostanziale, anche per sterilizzare ogni tentazione di considerarli (in maniera illegittima) come condizione obiettiva di punibilità.

Una esigenza di chiarezza emerge, inoltre, con riguardo alla traduzione in ter-

mini di responsabilità penali dei profili di **multidirezionalità lesiva** innescati dai rischi connessi allo svolgimento di attività produttive.

Si tratta, potenzialmente, di “rischi multidirezionali” riguardanti – secondo proiezioni offensive individuali e/o collettive – beni differenziati, benché in parte omogenei: l'incolumità e la salute dei *lavoratori*; l'incolumità e la salute dei *cittadini esposti*, per ragioni “ambientali”, non soltanto alle (eventuali) conseguenze di disastri “violenti” o di “incidenti (industriali) rilevanti”, ma altresì alla dispersione seriale di sostanze patogene nell'ambiente esterno; l'incolumità e la salute dei *consumatori* o di altri soggetti che vengano in contatto con prodotti (in genere, o alimentari, o farmaceutici, o sanitari) difettosi o comunque non sicuri; nonché, e infine, le stesse *matrici ambientali* (suolo, sottosuolo, aria, acque) esposte alle immissioni o alle dispersioni o ai depositi seriali o occasionali di rifiuti o sostanze [su questi profili, cfr. Capitoli VII e X; volendo, (g) CASTRO-NUOVO, 375 ss.].

Una ulteriore e vistosa necessità di “ammodernamento”, finora inevasa, riguarda l'introduzione della **responsabilità degli enti collettivi** per i delitti contro l'incolumità pubblica, così come del resto prevedeva la legge delega n. 300/2000 (art. 11, comma 1, lett. b), poi disattesa sul punto dal successivo d.lgs. n. 231/2001. Evidente come la *dimensione collettiva dell'offesa* e la *dinamica distruttiva collegata ai disastri* – elementi che costituiscono “struttura” e “perno” dei delitti di comune pericolo contro incolumità e salute pubblica – accreditino la plausibilità “criminologica” della conclusione secondo la quale l'innescamento dei processi etiologici di tali macro-eventi sia per lo più da ricercarsi in un'*organizzazione complessa* piuttosto che nel contegno isolato di un singolo individuo. La mancanza a tutt'oggi di una “responsabilità 231” per i delitti in questione si è rivelata alla stregua di una lacuna fortemente disfunzionale nella prassi giudiziale, specialmente in quelle vicende processuali in cui tale responsabilità viene artificiosamente agganciata al delitto circostanziato contro la vita (omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche), senza che sia possibile, a rigore, indentificare l'inosservanza di una regola cautelare riferibile alla sicurezza del lavoro: e ciò al costo di insostenibili soluzioni analogiche.

Il caso del disastro ferroviario di Viareggio ne rappresenta un esempio eloquente: ma si veda, infine, per l'adozione della soluzione corretta, sconfessando sul punto le pronunce di merito, Cass., Sez. IV, 8.1.2021, n. 32899 [cfr. Cap. XI].

8. Una mappa del volume.

Il volume si articola in cinque parti.

La **Parte Prima** e la **Parte Seconda** sono rispettivamente dedicate ai delitti (dolososi e colposi) di *comune pericolo mediante violenza* (Capitoli da I a XI) e di *comune pericolo mediante frode* (Capitoli da XII a XVI). I singoli capitoli delle prime due parti sono suddivisi per macrofattispecie codicistiche (es. strage: Cap. I; epidemia: Cap. XII; avvelenamento: Cap. XIII) o per gruppi di fattispecie delittuose legate da caratteri unitari rinvenibili, di volta in volta, nell'etiologia offensiva o nel contesto

di rischio o nell'oggetto materiale (es. i delitti di incendio: Cap. II; le "calamità idrogeologiche": Cap. III; i disastri nei trasporti: Cap. IV; i delitti in materia di infortuni sul lavoro (Cap. X); i delitti in materia di alimenti: Cap. XIV; i delitti in materia di medicinali: Cap. XV), talora anche esaminandone i collegamenti con la legislazione complementare (es. disastri "sanitari" e "ambientali" in relazione alla normativa a tutela dell'ambiente: Cap. VII; delitto di omissione di cautele antinfortunistiche e contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro: Cap. X; delitti e contravvenzioni in materia di alimenti: Cap. XIV).

La **Parte Terza**, composta da un unico capitolo, sarà dedicata a un'opportuna trattazione di insieme dei *delitti colposi di comune pericolo* contenuti nel Capo III del Titolo VI del codice [Cap. XVII], i cui tratti specifici saranno stati già esaminati (nei diversi capitoli delle Parti Prima e Seconda) in correlazione con le singole fattispecie dolose corrispondenti.

La **Parte Quarta** del volume è motivata dalla convinzione che, per ragioni di completezza, non si potevano trascurare le *contravvenzioni di polizia* concernenti l'incolumità pubblica collocate nel Libro III del codice: dal getto di cose (Cap. XVIII) al malgoverno di animali (Cap. XIX), dal mancato collocamento di segnali o ripari (Cap. XX) all'apertura abusiva di luoghi di intrattenimento (Cap. XXI). Mentre, altre ipotesi contravvenzionali di polizia non trovano trattazione autonoma, ma correlata con singole ipotesi delittuose della Parte I: gli artt. 676 e 677, nel Cap. VI, dedicato al crollo di costruzioni; gli artt. 678, 679 e 703, riguardanti le materie esplosive, nel Cap. VIII.

Il volume, infine, nella conclusiva **Parte Quinta**, è impreziosito da un'analisi teorica, assai originale nella sua rarità e dotata di un significativo impatto pratico, dedicata a un peculiare profilo processuale: l'ultimo capitolo (Cap. XII) scandaglia, infatti, il problema della *prova del pericolo* nei reati fondati su tale forma di anticipazione della tutela.

Bibliografia.

AA.VV., *Criminalidad y desastres en el entorno natural y humano*, Actas del congreso internacional sobre macrocriminalidad, dir. García Álvarez-Castronuovo, coord. Macías Caro-A. Coruña, 2023; AA.VV., *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milano, 2002; AA.VV., *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP*, a cura di AIPDP, DiPLaP, Milano, 2023; ABBAGNANO, voce *Natura*, in *Dizionario di filosofia*, ed. agg. e ampl. da Fornero, Torino, 1998³, 740 ss.; ALARCÓN-JIMÉNEZ-MASERA-PERIN-SALAZAR, a cura di, *La Convenzione Medicrime sulla contraffazione dei prodotti sanitari e la tutela della salute pubblica in Italia*, in *Sist. pen.*, n. spec., 2024; ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010; ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. PS*, ed. int. e agg. a cura di A. ROSSI, II, Milano, 2022¹⁷; (a) ARDIZZONE, *Comune pericolo (delitti colposi di)*, in *Dig. pen.*, II, Torino, 1988, 390; (b) ARDIZZONE, *Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni)*, in *Dig. pen.*, VI, Torino, 1992, 361; AZZALI, *La responsabilità penale del produttore per danni alla salute*, in

Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, 858; BARTOLI, a cura di, *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, Firenze, 2010; (a) BATTAGLINI-BRUNO, voce *Incolumità pubblica (Delitti contro la)*, in *Nss. D. I.*, VIII, Torino, 1968, 542; (b) BATTAGLINI-BRUNO, voce *Incolumità pubblica (Contravvenzioni concernenti la)*, in *Nss. dig. it.*, VIII, Torino, 1968, 573; (a) BECK, *La Società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, 2000; (b) BECK, *Conditio humana. Il rischio nell'età globale*, Bari, 2008; BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, Rimini, 2015; (a) BERNARDI, *Il processo di razionalizzazione del sistema sanzionatorio alimentare tra codice e leggi speciali*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 61; (b) BERNARDI, *La responsabilità da prodotto nel sistema italiano: profili sanzionatori*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, (c) BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: il caso del diritto penale alimentare*, in *Ind. pen.*, 2015, 155; 1; BINDING, *Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts*. BT, II, Leipzig, 1904; BIRRITTERI, *Salute pubblica, affidamento dei consumatori e diritto penale. Limiti e prospettive di tutela nel settore alimentare tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2022; BRICOLA, *Responsabilità penale per il tipo e per il modo di produzione*, in *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, 75; BRUNELLI, *Il disastro populistico*, in *Criminalia*, 2014, 254; CADOPPI-VENEZIANI, *Elementi di diritto penale*. PS, I, *Introduzione e analisi dei titoli*, Milano, 2023⁷; CANESTRARI, *Reati di pericolo*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, 1; (a) CANESTRARI-CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, dir. da CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, *Parte speciale*, IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, 1; (b) CANESTRARI-CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in *Diritto penale*, *Trattato dir.* da CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, II, Torino, 2022, 3329; CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*. PS. *Esposizione dei delitti in specie*, VI², Lucca, 1869; (a) CASTRONUOVO, *Brevi note sull'atteggiarsi del pericolo per il bene giuridico nei reati alimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 637; (b) CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il 'paradigma' del sistema di illeciti in materia di alimenti*, in *Indice pen.*, 2001, 295; (c) CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012; (d) CASTRONUOVO, *Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in *Leg. pen.*, 16 luglio 2015; (e) CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Dir. pen. contemp.-Riv. trim.*, 2020, 164; (f) CASTRONUOVO, *Tecniche di tutela e principio di precauzione*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di GARGANI, Torino, 2021, 73; (g) CASTRONUOVO, *Proiezioni multidirezionali del rischio: criticità nella tutela penale della salute e dell'ambiente*, in *Lavoro e diritto*, 2, 2022, 375; CASTRONUOVO-CURI-TORRE-TORDINI CAGLI-VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2023⁸; CASTRONUOVO-FELISATTI, *Dispositivi di prevenzione contro infortuni o disastri sul lavoro*, in *Diritto penale*, dir. da CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, II, Torino, 2022, 3555; CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004; COLETTI, *Genova 2011. Analisi di un processo*, Genova, 2020; CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013; (a) CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, I, *I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale*. PS, dir. da MARINUCCI-DOLCINI, Padova, 2003; (b) CORBETTA, voce *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, dir. da CASSESE, V, Milano, 2006, 4767; (c) CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, II, *I delitti di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*. PS, dir. da

MARINUCCI-DOLCINI, Milano, 2014; (d) CORBETTA, *Brevi note a margine della riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. e processo*, 2015, 1343; CORRETTA, *Tutela igienico-sanitaria degli alimenti e bevande*, Milano, 1981; CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015, 1; CUSTODERO, *Rilievi in ordine alla tutela della salute pubblica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, 65; (a) D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012; (b) D'ALESSANDRO, voce *Precauzione (principio di)*, in *Enc. dir.*, I Tematici, II, *Reato colposo*, a cura di DONINI, Milano, 2021, 975; (a) DE FRANCESCO, *Pericolo, rischio, incertezza. Il controllo penale ed i suoi confini nella temperie della postmodernità*, in *Regole dell'agricoltura. Regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, a cura di GOLDONI-SIRSI, Pisa, 2005, 125; (b) DE FRANCESCO, *Interessi collettivi e tutela penale. 'Funzioni' e programmi di governo dell'attuale complessità sociale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 929; (c) DE FRANCESCO, *Dinamiche del rischio e modelli di incriminazione nel campo della circolazione di prodotti alimentari*, in *Per uno studio interdisciplinare su agricoltura e alimentazione*, a cura di GOLDONI-SIRSI, Milano, 2011, 278; (d) DE FRANCESCO, *Costituzione, persona, comunità: beni giuridici e programmi di tutela nelle dinamiche della vicenda penale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2014, 501 ss.; DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Napoli, 1999; DEAN, *L'incolumità pubblica nel diritto penale. Contributo alla teoria generale dei reati di comune pericolo*, Milano, 1971; (a) DI MARTINO, *Diritto penale e materia alimentare, ovvero problemi di 'rintracciabilità' delle sanzioni*, in *L'agricoltura dell'area mediterranea: qualità e tradizione tra mercato e nuove regole dei prodotti alimentari. Profili giuridici ed economici*, a cura di GERMANÒ, Milano, 2004, 265; (b) DI MARTINO, *Danno e rischio da prodotti. Appunti per una rilettura critica di un'esperienza giurisprudenziale italiana*, in *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, a cura di BARTOLI, Firenze, 2010, 437; (a) DIAMANTI, *Tra Kern- e Nebenstrafrecht: lavoro, alimenti e farmaci. Spunti per una comparazione con la Germania*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, 558; (b) DIAMANTI, *Diritto penale alimentare e tecnica legislativa. Uno studio sulla decodificazione*, Torino, 2024; (a) DONINI, a cura di, *Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale complementare*, Milano, 2003; (b) DONINI, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di DONINI-CASTRONUOVO, Padova, 2007, 201; (c) DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, 45; (d) DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri*, in *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015*, a cura di BISCOTTI-LAMARQUE, Torino, 2015, 21; (e) DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli*, in *Dir. pen. contemp.-Riv. trim.*, 2016, 1, 4; (f) DONINI, *Diritto penale*. PG, I, Milano, 2024; DONINI-CASTRONUOVO, a cura di, *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Padova, 2007; DOVERE, *Il progetto di riassetto e riforma delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: l'estinzione delle contravvenzioni*, in *Dir. pen. e processo*, 2007, 661; FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cura del CRS, Milano, 1987, 49; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*. PS, I, Bologna, 2021; FLORIAN, *Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Enc. dir. pen.*, VIII, 1909, 167; FOFFANI-DOVAL PAIS-CASTRONUOVO, a cura di, *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione e repressione*, Milano, 2014; (a) FORTI, "Acces-

so" alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in *Criminalia*, 2006, 155; (b) FORTI, s.t., in *La protezione civile nella società del rischio*, a cura di Dipartimento della Protezione Civile, Fondazione CIMA, Pisa, 2022, 91; (a) GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili dogmatici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005; (b) GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, I, *Reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale*, dir. da GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, Milano, 2008; (c) GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, II, *Reati di comune pericolo mediante frode*, in *Trattato di diritto penale*, dir. da GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, Milano, 2013; (d) GARGANI, *Il pericolo comune e la nozione di disastro sanitario nel settore alimentare: profili de lege ferenda*, in *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione e repressione*, a cura di FOFFANI-DOVAL PAIS-CASTRONUOVO, Milano, 2014, 601; (e) GARGANI, voce *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir., Ann.*, VIII, Milano, 2015, 571; (f) GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. pen.*, 2017, 3879; (g) GARGANI, *Delitti di pericolo personale e individuale. Osservazioni in prospettiva di riforma*, in *Leg. pen.*, 9 settembre 2020; (h) GARGANI, *Disastro colposo*, in *Enc. dir.*, I Tematici, II, *Reato colposo*, a cura di DONINI, Milano, 2021, 411; (i) GARGANI, a cura di, *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, dir. da PALAZZO-PALIERO-PELISSERO, VIII, Torino, 2021; GARGANI-ZIRULIA-CASTRONUOVO, *Tutela della vita e della salute (nei settori della sicurezza del lavoro, degli alimenti, dei farmaci, etc.)*, in *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP*, a cura di AIPDP, DiPLaP, Milano, 2023, 801; (a) GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 227; (b) GIUNTA, voce *Principio di precauzione*, in *Dizionario di Diritto penale*, a cura di GIUNTA, Milano, 2008, 905; HERZOG, *Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinvorsorge*, Heidelberg, 1991; HORN, *Der "einzelne" in Gemeingefahr?*, in *Juristen Zeitung*, 1964, 646; KITZINGER, *Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen. Allgemeine Erörterung, in Vergleichender Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Vorarbeiten zur deutschen Strafrechtsreform*. BT, IX, Berlin, 1906, 1 ss.; LACROIX-STEINLÉ-FEUEBACH, *La judiciarisation des grandes catastrophes*, Paris, 2015; LA GRECA, *Le contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, dir. da BRICOLA-ZAGREBELSKY, Torino, 1996², 401; LAI, voce *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. giur.*, XVI, 1989; LEOPIZZI, *Il disastro nautico*, in *Giust. pen.*, II, 2013, 569; LUHMANN, *Sociologia del rischio*, Milano, 1996; MADEO, *La tutela penale della salute dei consumatori*, Torino, 2006; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino, 1983⁵; MARANI, *I delitti contro l'ordine e l'incolumità pubblica*, Milano, 2008; MARCONI, *La tutela degli interessi collettivi in ambito penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, 1052; (a) MARINI, voce *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Nss. dig. it., App.*, IV, Torino, 1983, 152; (b) MARINI, voce *Incolumità pubblica (contravvenzioni concernenti la)*, in *Nss. dig. it., App.*, IV, Torino, 1983, 156; (a) MARTINI, *Incertezza scientifica, rischio e prevenzione. Le declinazioni penalistiche del principio di precauzione*, in *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa*, a cura di BARTOLI, Firenze, 2010, 579; (b) MARTINI, *L'accertamento del "pericolo comune mediante frode": esigenze repressive e dinamiche prasseologiche*, in *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, a cura di FOFFANI-DOVAL PAIS-CASTRONUOVO, Milano, 2014, 363; MASINI, *Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, Bari, 2015; MILITELLO, *Rischio e responsabilità penale*, Milano, 1988; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO, *Lavori preparatori*

del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco, Parte II, Relazione sui Libri II e III del Progetto, Roma, 1929; MUSCATIELLO, *La tutela altrove. Saggio sulla tutela dell'homo faber nel codice penale*, Torino, 2004; NAPPI, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale*, dir. da BRICOLA-ZAGREBELSKY, IV, Torino, 1996, 573; NOVELLI-PAOLI-NOSEDA, *Incolumità pubblica*, in *Enc. it.*, 1933, 993 (consultabile anche in www.treccani.it/enciclopedia); PACILEO, *I reati alimentari*, Milano, 1995; (a) PADOVANI, *Tutela di beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1987, 670; (b) PADOVANI, *Diritto penale del lavoro. Profili generali*, Milano, 1994⁴; PALAVERA, *Disastro e pericolo di disastro*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, 813; PANNAIN, *Il pericolo nel disastro colposo*, in *Arch. pen.*, II, 1959, 123; PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990; PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale in materia alimentare*, in *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 67; PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010; PESSINA, *Elementi di diritto penale*, II, PS, Napoli, 1883; (a) PETRINI, *Reati di pericolo e tutela della salute dei consumatori*, Milano, 1990; (b) PETRINI, *Tutela penale dell'incolumità pubblica*, in *Diritto penale. PS, I, Tutela della persona*, a cura di PULITANÒ, Torino, 2014², 121; PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica nella fabbricazione, commercio e impiego di prodotti alimentari, farmaceutici e stupefacenti*, Milano, 1968; (a) PIERGALLINI, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio nella materia degli alimenti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, 1450; (b) PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano, 2004; (c) PIERGALLINI, *La responsabilità del produttore: una nuova frontiera del diritto penale?*, in *Dir. pen. e processo*, 2007, 1125; (d) PIERGALLINI, *Attività produttive, decisioni in stato di incertezza e diritto penale*, in *Sicurezza e diritto penale*, a cura di DONINI-PAVARINI, Bologna, 2011, 327; PONGILUPPI, *Progetti ufficiali di riforma e indicazioni dottrinali "de lege ferenda" in Italia*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di DONINI-CASTRONUOVO, Padova, 2007, 173; PRITZWITZ, *Società del rischio e diritto penale*, in *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'analisi critica della scuola di Francoforte*, a cura di STORTONI-FOFFANI, Milano, 2004, 371; (a) PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cura del CRS, Milano, 1987, 33; (b) PULITANÒ, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Diritto penale. PS, I, Tutela penale della persona*, a cura di PULITANÒ, Torino, 2019³, 117; RADTKE, *Die Dogmatik der Brandstiftungsdelikte. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von den gemeingefährlichen Delikten*, Berlin, 1998; RANIERI, *Manuale di diritto penale*, II, PS. *I singoli delitti (Tit. I – VII)*, Padova, 1962²; (a) RIONDATO, *Danno alla salute cagionato dal produttore e rischio consentito*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1992, 392; (b) RIONDATO, *Titolo VI. Dei delitti contro l'incolumità pubblica. Nota introduttiva*, in FORTI-SEMINARA-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2017⁶, 1362; ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Milano, Torino, Roma, 1913; RUGA RIVA, *L'avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, 1008; SABATINI, voce *Incolumità pubblica (contravvenzioni concernenti la)*, in *Nss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 573; SAMMARCO, *Incolumità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 28; SANTORO, *Manuale di diritto penale*, III, *Delitti contro la società*, Torino, 1965; SCHÖMIG, *Gefahren und Risiken im Strafrecht. Eine Darstellung der Begriffe und Methoden unter be-*

sonderer Berücksichtigung von Risikoklassen, Baden-Baden, 2023; SIRACUSA, voce *Disastri*, in *Enc. giur. Treccani – Diritto online*, 2017; SGUBBI, *Tutela penale di 'interessi diffusi'*, in *Quest. crim.*, 1975, 439; SMURAGLIA, *Diritto penale del lavoro*, Padova, 1980; (a) STELLA, *Il rischio da ignoto tecnologico e il mito delle discipline*, in AA.VV., *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milano, 2002, 3; (b) STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003³; SUAREZ GONZALES, *Diritto penale e rischi tecnologici*, in *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio del secolo. L'analisi critica della scuola di Francoforte*, a cura di STORTONI-FOFFANI, Milano, 2004, 413; TORDINI CAGLI, *I delitti contro la incolumità pubblica*, in AA.VV., *Diritto penale. Percorsi di parte speciale*, Torino, 2023, 323; TORRE, *Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose*, in *Indice pen.*, 2002, 227; (a) TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in *Dir. pen. contemp.-Riv. trim.*, 2013, 272; (b) TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2016, 239; VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano. PS. I singoli delitti e le singole contravvenzioni*, Milano, 1954; ZERBOGLIO, *Delitti contro l'ordine pubblico. Delitti contro l'incolumità pubblica. Titoli V e VI del libro II del codice penale*, in *Trattato di diritto penale*, dir. da FLORIAN, Milano, 1935⁴; ZINCANI, *Il pericolo nei reati contro l'incolumità pubblica*, in *Questioni di diritto penale. Il processo Salvemini*, a cura di CANESTRARI-GIANGIACOMO, Torino, 2004, 73; ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018.

